SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in prima seduta comune, il 25 settembre 2008, alle ore 13,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

08A06720

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2008.

Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 14;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2000, in materia di analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione;

Viste la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2001 sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 17;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 1, che ha previsto l'istituzione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e successive modificazioni, e in particolare l'art. 1, comma 22-*bis*, che ha previsto l'istituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2006, con il quale è stato costituito il Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 e 5 dicembre 2006, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007, con i quali è stata costituita l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, denominata «Unità»;

Visto l'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione del 29 marzo 2007;

Visto il piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007;

Vista la relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dell'AIR, trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento il 13 luglio 2007, ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge n. 246 del 2005;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

Considerata l'opportunità di aggiornare, nell'ambito dell'attività del Governo, gli strumenti normativi volti alla verifica dell'incidenza della normativa in via di adozione sull'ordinamento giuridico vigente;

Considerata la necessità, in particolare, di ridefinire e rendere più efficace la disciplina relativa alla «Relazione tecnico-normativa» contenuta nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, anche al fine di tenere conto delle modifiche costituzionali intervenute con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e di dare maggiore rilievo, nell'attività normativa, ai profili comunitari e internazionali;

EMANA
la seguente direttiva:

1. La presente direttiva definisce tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN) sostituendo la precedente direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 relativa all'analisi tecnico-normativa e all'analisi dell'impatto della regolamentazione.

2. L'analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione, alla disciplina comunitaria e agli obblighi internazionali, nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione.

3. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza rilevante esistente, sia nazionale che comunitaria, e tiene conto di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto nonché dell'eventuale esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

4. L'ATN, inoltre, dà conto anche di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame.

5. L'ATN illustra altresì la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse.

6. La relazione è accompagnata dall'indicazione del referente dell'amministrazione proponente cui è possibile segnalare l'opportunità di eventuali correzioni e/o integrazioni della relazione ATN prima della discussione del provvedimento.

7. L'ATN è contenuta in una relazione che accompagna gli schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali. Essa è trasmessa al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) dalle amministrazioni proponenti, insieme con la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria di cui all'art. 1 1-*ter* della legge n. 468/1978 e successive modificazioni e integrazioni, e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'art. 14, commi 3 e 7 della legge n. 246/2005, ai fini dell'iscrizione alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

8. Per i regolamenti di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le relazioni sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dalle amministrazioni competenti all'atto della comunicazione.

9. La relazione contenente l'ATN è redatta secondo lo schema di cui alla scheda A allegata alla presente direttiva che sostituisce lo schema allegato alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000.

10. Conformemente alla griglia metodologica allegata, la relazione contenente l'ATN rappresenta, unitamente alle altre relazioni previste a corredo degli atti normativi, uno strumento idoneo a supportare la qualità della regolazione e ad assicurare la trasparenza nell'iter di proposta, modifica e approvazione dei provvedimenti normativi del Governo.

11. L'ATN è redatta in modo da assicurare:

a) l'individuazione della effettiva necessità dell'intervento normativo, al fine di prevenire l'*iter* di eventuali atti normativi non necessari;

b) la conformità alla Costituzione, prevenendo possibili censure di legittimità costituzionale e riducendo al minimo la possibilità di incertezza giuridica conseguente alla pendenza di giudizi di costituzionalità;

c) che la normativa si inserisca in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente;

d) il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie territoriali;

e) l'utilizzo diffuso, ove possibile, degli strumenti di semplificazione;

f) il coordinamento con altre eventuali iniziative normative all'esame del Parlamento sul medesimo o analogo oggetto;

g) la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza e di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto, e con gli obblighi internazionali;

h) il miglioramento della posizione italiana nell'ambito delle procedure d'infrazione azionabili da parte della Commissione Europea nonché dei giudizi di condanna della Corte europea dei Diritti dell'uomo;

i) la sistematica e uniforme applicazione delle regole di redazione normativa, anche con riferimento alla correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi e alla corretta applicazione delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti;

l) l'incidenza positiva del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico, sui processi di liberalizzazione e restituzione delle attività, anche economiche ed imprenditoriali, ai meccanismi della società aperta.

12. L'amministrazione proponente può predisporre una o più parti della relazione ATN con la collaborazione degli uffici legislativi delle amministrazioni competenti nelle materie che devono essere oggetto di approfondimento in base agli indicatori contenuti nella griglia metodologica. La cura congiunta di parti della relazione ATN, che ne contiene specifica menzione, ha luogo prima della discussione dell'atto normativo in sede di riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

13. Le amministrazioni possono richiedere il supporto tecnico del DAGL nella redazione dell'ATN in tutte le relative fasi.

14. Se il DAGL ritiene carente o insufficiente l'ATN, restituisce lo schema all'amministrazione proponente con le osservazioni e indicazioni operative cui attenersi nella redazione, integrazione o rettifica. In ogni caso, la carenza o l'insufficienza dell'ATN precludono l'iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate dal DAGL al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione.

15. In occasione della pubblicità data agli schemi degli atti normativi proposti, le amministrazioni assicurano adeguata pubblicità alla corrispondente ATN svolta.

16. Il DAGL effettua il monitoraggio sul recepimento e sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente direttiva, anche con riferimento alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento del Presidente del Consiglio in materia di AIR ai sensi dell'art. 14, comma 10 della legge n. 246/2005, e può trasmettere alle amministrazioni raccomandazioni e note esplicative volte a supportarne l'attuazione.

Roma, 10 settembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato A
GRIGLIA METODOLOGICA
PER LA STESURA DELLA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

- Amministrazione proponente:...
- Titolo:...
- Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti):................ ....

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

08A06653

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Campitruz Pons Adonis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Campitruz Pons Adonis, nato a Guantanamo (Cuba) il 5 marzo 1971, cittadino cubano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Abogado», conseguito a Cuba, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciado en Derecho», conseguito presso la «Universidad de Oriente» in data 9 luglio 1993;

Considerato inoltre che l'istante è stato iscritto alla «Organizaciòn Nacional de Bufetes Colectivos Junta Directiva Nacional» dal 1995 al 2 settembre 2005 in quanto emigrato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 18 luglio 2008;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citate;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo 286/ 1998, così come modificato dalla legge 189/2002 e 14 e 39 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/ 1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 286/ 1998, così come modificato dalla legge 189/2002 e successive integrazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Perugia rinnovato in data 19 maggio 2007, con scadenza il 19 maggio 2012 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Campitruz Pons Adonis, nato a Guantanamo (Cuba) il 5 marzo 1971, cittadino cubano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06658

DECRETO 28 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bonfanti Manuela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Vista l'istanza della sig.ra Bonfanti Manuela, nata a Bressanone il 9 marzo 1978, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale austriaco di «Biologie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titolo accademico di «Magistra Naturwissenschaften-Biologie studienzweig Mikrobiologie» conseguito in data 14 aprile 2006 presso la «Leopold Franzens-Universitat Innsbruck»;

Considerato inoltre che la richiedente ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa presso l'Università di Innsbruck;

Considerato che nel caso della sig.ra Belviso Luciano, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *e)* della direttiva 35/2005/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Bonfanti Manuela, nata a Bressanone il 9 marzo 1978, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

08A06659

DECRETO 28 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Molitor Guido Arnold, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Molitor Guido Arnold, nato a Duisburg (Germania) il 18 luglio 1962, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra

indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Bauingenieurwesen», presso la «Technische Universitat Munchen» in data 20 giugno 1989;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorità tedesca il titolo accademico-professionale di cui è in possesso il sig. Molitor in Germania è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez A, settore civile ambientale e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Molitor Guido Arnold, nato a Duisburg (Germania) il 18 luglio 1962, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

08A06660

DECRETO 28 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Loi Donatella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Loi Donatella, nata l'8 gennaio 1974 ad Alghero, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di Sassari in data 5 aprile 2005;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 25 maggio 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che la stessa è iscritta presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 7 febbraio 2008;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 10 novembre 2007 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sassari;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Loi Donatella, nata l'8 gennaio 1974 ad Alghero, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

ALLEGATO *A*

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) la prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06661

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Hagleitner Richard, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Hagleitner Richard, nato a Kufstein (Austria), cittadino austriaco, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo tedesco di «Psychologin» e «Psychologischer Psychotherapeutin» conseguiti in Germania ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e l'attività di psicoterapeuta;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titolo accademico di «Magister der Naturwissenschaften Psychologie», conseguito presso l'«Universitat Innsbruk», in data 21 febbraio 2000, e detto titolo è equivalente a quello conseguito in Germania il diploma di psicologo è condizione necessaria e sufficente per l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che è in possesso dell'Approbation als Psychologische Psychoterapeutin, rilasciato dal «regierung von Oberbayern», in data 19 giugno 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di catagoria;

Considerato che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sez. A e dell'attività di psicoterapeuta per cui non è necessario applicare le misure compensativa;

Decreta:

Ai sig. Hagleitner Richard, nato a Kufstein (Austria), cittadino austriaco, sono riconosciuti i titoli professionali di psicologo e di psicoterapeuta, di cui in premessa quale titoli validi per l'esercizio della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A06662

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Iourganova Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vistoo il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e, norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/ 1998 come modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Iourganova Elena, nata a Komsomolsk-Na Amure (Russia) il 7 gennaio 1973, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 il riconoscimento del titolo professionale russo di psicologa ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di psicologa, presso l'«Università di Stato di Tomsk» il 17 febbraio 2001 e del Master di II livello in psicoterapia integrata in orientamento interpersonale in data 18 marzo 2008, conseguito presso l'Università di Pisa;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.

Decreta:

Alla sig.ra Iourganova Elena, nata a Komsomolsk-Na Amure il 7 gennaio 1973, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A06663

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Viale Bruno, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, così come modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Viale Bruno, nato a Caracas il 22 dicembre 1961, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero civil», di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero civil» conseguito presso l'«Universidad Catolica Andres Bello in data 22 luglio 1985;

Preso atto che l'istante è iscritto presso il «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 9 maggio 1986 n. 51.813;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. A, settore civile ambientale, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Viale Bruno, nato a Caracas il 22 dicembre 1961, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A06664

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 settembre 2008.

Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada);

Visto l'art. 54, comma 1, lettera *g)*, del codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonché l'art. 203, comma 2, lettera *dd)*, del regolamento di esecuzione dello stesso codice che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione la facoltà di classificare come uso speciale altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per tale uso;

Visto, in particolare, l'art. 177, comma 1, del nuovo codice della strada, secondo cui i veicoli assimilati alle autoambulanze, destinati al trasporto di plasma ed organi, sono soggetti al riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale per la motorizzazione;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti del 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma e organi;

Sentito il parere del Ministero della salute, espresso con nota n. 28446-P del 1° agosto 2008;

Decreta:

Art. 1.

Classificazione degli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi

Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto plasma e organi.

Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54, comma 1, lettera *g)*, del codice della strada, quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature.

Art. 2.

Procedure di immatricolazione

Per gli autoveicoli per il trasporto di plasma ed organi si applicano le procedure di immatricolazione delle autoambulanze.

Art. 3.

Rispondenza a norme generali

Gli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi, in relazione alla loro massa, debbono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M1, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.

Art. 4.

Caratteristiche costruttive

Gli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi debbono inoltre rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

Roma, 9 settembre 2008

Il capo dipartimento: FUMERO

ALLEGATO TECNICO

1. Caratteristiche generali.

1.1. La tara degli autoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.

1.2. Gli autoveicoli debbono essere dotati:

di almeno due posti a sedere, oltre quello del conducente;

di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonché una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso;

di un vano di carico confinato, separato dall'abitacolo e destinato esclusivamente all'alloggiamento di idonei contenitori termici per il trasporto di plasma e organi.

2. Segni distintivi.

2.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.

2.2. Gli autoveicoli debbono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata, nonché anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.

2.3. Gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza

minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es. fascia aziendale), purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.

2.4. Sulla fiancata degli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che ha la proprietà o l'usufrutto del veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato con facoltà di compera.

3. Accessori.

I materiali di rivestimento comunque presenti nel vano di carico debbono essere ignifughi o autoestinguenti.

L'impianto elettrico, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore a norma del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono essere muniti di estintore.

08A06670

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 agosto 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 123/97 del 23 gennaio 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 8 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 20 settembre 2005, con il quale le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri», sono state autorizzate ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'8 settembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la regione Liguria, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 settembre 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri», con decreto 8 settembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 123/97 del 23 gennaio 1997, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 8 settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A06522

DECRETO 27 agosto 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2036/01 del 17 ottobre 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2005, con il quale l'organismo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° settembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela olio extravergine di oliva «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa», pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 1° settembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione a «CSQA - Certificazioni Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 1° settembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2036/01 del 17 ottobre 2001, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A06523

DECRETO 4 settembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 5 10/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1 107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Umbria»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 29 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 22 ottobre 2005, con il quale l'organismo «3A - Parco Tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» con sede in Frazione Pantalla - Todi (Perugia), è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 29 settembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Umbria, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Umbria» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 settembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione a «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 29 settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A06651

PROVVEDIMENTO 5 settembre 2008.

Iscrizione della denominazione «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 776 della Commissione del 4 agosto 2008, la denominazione «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» riferita alla categoria dei pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati è iscritta quale Indicazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE)n. 776 del 4 agosto 2008.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 5 1 0/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 5 settembre 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Indicazione geografica protetta I.G.P.
«Acciughe sotto sale del Mar Ligure»
Disciplinare di produzione

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», è riservata alle acciughe salate, prodotte e lavorate nell'area geografica di cui all'art. 3, che abbiano i requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», viene riservata al prodotto ottenuto dalla lavorazione e successiva conservazione sotto sale delle acciughe. Le acciughe, riferite esclusivamente ad individui della specie Engraulis encrasicolus L., sono pesci migratori e gregari che transitano, dalla primavera all'autunno, in prossimità della costa ligure e in inverno si stanziano tra 100 e 150 metri di profondità. La taglia massima è di 20 centimetri di lunghezza. Il prodotto definito maturo, cioè pronto per essere commercializzato dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

Aspetto esterno: le acciughe devono risultare intere; la pelle, molto fine, deve risultare in parte ancora visibile.

Consistenza: i filetti devono risultare morbidi e compatti ed aderenti alla lisca

Colore: differente a seconda della porzione del corpo varia dal rosa al bruno intenso.

Sapore: asciutto, vivacemente sapido. Le carni risultano magre, poco untuose al palato.

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

La zona di pesca, trasformazione e condizionamento della IGP «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» interessa le acque prospicienti la costa ligure ed il territorio dei comuni della Regione Liguria, che si affacciano sul versante tirrenico delimitato dalla linea dello spartiacque.

In particolare l'area di pesca indicata ricade nella zona antistante la costa ligure, ad una distanza dalla costa in funzione della profondità di pesca (batimetria da 50 a 300m) con una distanza massima dalla costa di 20 km. e della tecnica di pesca tradizionalmente utilizzata che è quella della lampara con reti a circuizione.

Il bisogno di delimitare la zona di pesca deriva dalla necessità di lavorare le Acciughe sotto sale del Mar Ligure entro le 12 ore dalla cattura.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna i prodotti in entrata e in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, dei pescatori, dei trasformatori e dei condizionatori nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità pescate e delle quantità condizionate è garantita la tracciabilità del prodotto. In particolare la struttura di controllo effettuerà verifiche ispettive per accertare che la pesca avvenga nel mare prospiciente la costa ligure.

Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi, saranno assoggettati controllo da parte dell'organismo di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

a) metodi di cattura.

Le acciughe sotto sale del Mar Ligure devono essere pescate con il metodo tradizionale «della lampara», sulla base di quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Il periodo di pesca è compreso fra il 1º aprile ed il 15 ottobre, quando l'acciuga ha raggiunto la maturità sessuale e dimensioni corporee fra un minimo di 12 ed un massimo di 20 centimetri. Ad ogni chilogrammo di prodotto deve corrispondere un numero di acciughe compreso fra 35 e 50 individui.

b) metodi di lavorazione.

Dopo la cattura le acciughe devono essere sistemate nelle tradizionali cassette di legno (dimensioni cm. 50 X 33 X 10), che contengo circa 10 Kg di prodotto.

Le acciughe devono essere avviate alla lavorazione entro le 12 ore dalla cattura del pescato.

È consentita una fase di presalagione, per un periodo non superiore alle 24 ore, al fine di consentire un ottimale spurgo del sangue presente in eccesso, nelle carni.

La pulizia delle acciughe deve essere effettuata a mano, asportando la testa. Le acciughe pulite devono quindi essere collocate a raggiera in barili di legno adatti ad uso alimentare, in strati sovrapposti. Èammesso l'affinamento in barili di legno di castagno o in vasi di terracotta che si deve protrarre per tutto il periodo necessario alla maturazione, definito al punto *c)* del presente articolo «metodi di stagionatura».

Ogni strato di acciughe va coperto con sale alimentare marino comune di media grammatura; sull'ultimo strato va collocato un apposito disco in materiale ad uso alimentare di adeguato spessore e sopra di esso deve essere esercitata una pressione di circa 0,04 Kg/cm2; che corrisponde a titolo di esempio, per contenitori del diametro di 35 cm, ad un peso di circa 40 chilogrammi; la pressione deve rimanere costante per tutto il periodo della maturazione.

Non sono consentiti pesi metallici.

c) metodi di stagionatura.

La stagionatura deve essere effettuata in locali in cui sia possibile tenere costante la temperatura per tutto il periodo della durata di 40/60 giorni. Il sale deve consentire una lenta maturazione delle carni e il controllo delle fermentazioni.

La pressione esercitata sulle acciughe dai pesi posti sopra i barili deve permettere la formazione del liquido di estrazione.

Dopo i primi 4/5 giorni di maturazione il liquido ottenuto deve essere sostituito con una salamoia. La salamoia deve essere controllata ed integrata per tutto il periodo della maturazione delle acciughe in modo da mantenere costante sia il livello sia la concentrazione della soluzione.

Per la maturazione del prodotto è ammesso l'utilizzo di salamoie di media (18-25%) o forte (25- 33%) concentrazione.

La temperatura del locale di stagionatura può variare dal tipo di salamoia utilizzata che è compresa tra 20 e 28ºC nel caso si utilizzano salamoie forti, mentre è compresa tra i 6 e 20°C qualora si utilizzino salamoie medie. A maturazione avvenuta le acciughe salate devono essere trasferite dai barili in appositi contenitori cilindrici in vetro denominati «arbanelle»

I contenitori devono essere di dimensioni sufficienti a consentire un adeguato confezionamento senza danneggiare il prodotto.

Sono possibili confezioni di dimensioni diverse ma le arbanelle cilindriche in vetro trasparente devono contenere acciughe salate con un peso netto complessivo tra 200 e 3000 gr.

Le acciughe devono essere disposte in strati successivi interponendo un lieve strato di sale marino comune, di media grammatura. Al fine di prevenire l'ossidazione del prodotto l'ultimo strato di acciughe, deve essere completamente ricoperto dalla salamoia preparata appositamente per il confezionamento del prodotto le cui caratteristiche corrispondono a quanto indicato all'art. 5 del presente disciplinare.

Nelle arbanelle, sopra l'ultimo strato di acciughe, deve essere posto un dischetto di ardesia, di vetro o in plastica ad uso alimentare che ha lo scopo di tenere pressate le acciughe.

La confezione deve essere sigillata per evitare versamenti di liquido o contaminazioni esterne.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La reputazione di cui godono le «Acciughe sottosale del Mar Ligure», non soltanto sul mercato nazionale, è cosa nota ed ampiamente dimostrata. Questa reputazione favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamente l'unicità e l'autenticità del prodotto in argomento.

La conservazione delle acciughe sotto sale assume in Liguria una notevole importanza economica per via delle quantità prodotte e del notevole indice di gradimento da parte dei consumatori che si traduce in prezzi di vendita superiori a quello di prodotti analoghi di diversa provenienza. La preparazione del prodotto coinvolge da tempi antichissimi una notevole percentuale della popolazione attiva, cosa che comporta così un vivo interesse nell'opinione pubblica e nelle istituzioni, per le sorti di questa rilevante attività. Al di là però di queste considerazioni di carattere economico, è da sottolineare che non c'è casa di pescatore così come di persone che abitano nei centri urbani minori, dove più vive sono le pratiche tradizionali, che non prepari a casa le acciughe sotto sale, avvalendosi di tecniche antiche tramandate di generazione in generazione. Un'attività, quindi, fortemente radicata nella cultura degli abitanti del versante marittimo della Liguria, ma altresì presente come nota di colore nella memoria della moltitudine di turisti internazionali che visitano le località di mare della Liguria.

Le condizioni ambientali del versante tirrenico della Liguria sono tali da permettere temperature miti, ideali per garantire una naturale maturazione del prodotto. La ridotta escursione termica presente sul territorio costiero, condizionata dall'azione omeotermica del mare, favorisce una maturazione ottimale.

Infatti le catene montuose delle Alpi e degli Appennini che degradano rapidamente verso il mare, costituiscono una valida barriera alle correnti fredde del nord ed allo stesso tempo una struttura di isolamento dell'area litoranea. Non a caso la riviera ligure è, grazie a questo clima, famosa nel mondo cosa che favorisce un notevole flusso turistico e consente coltivazioni di pregio come quella dei fiori.

Art. 7.

Controlli

I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del reg. CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura e commercializzazione

La commercializzazione delle acciughe deve essere effettuata negli appositi contenitori in vetro denominati «arbanelle» con sovrapposta etichetta riportante, con caratteri di stampa doppi rispetto a quelli di altre indicazioni, la dicitura «acciughe sotto sale del Mar ligure I.G.P. «Indicazione geografica protetta». Nella medesima etichetta deve comparire , nome, ragione sociale e indirizzo del produttore e dell'eventuale confezionatore del prodotto, nonché il peso netto e sgocciolato del prodotto stesso.

La dizione «Indicazione Geografica Protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».

Deve essere indicata la composizione della salamoia e tutti gli ingredienti utilizzati cioè: Acciughe del Mar Ligure, acqua e sale.

Deve inoltre essere indicata la data di confezionamento e la data di scadenza; tale data non dovrà superare i 24 mesi dalla data di confezionamento.

Sulle etichette verrà riportato il logo grafico, di cui al successivo art. 9

Art. 9.

Descrizione del logo e visualizzazione grafica

Il logo grafico riporta un disegno di acciughe stilizzate. Le indicazioni colorimetriche fanno riferimento ai colori CMYK e i caratteri True type per PC.

La scritta Acciughe in verdana grassetto pt. 61.078

La scritta sottosale del Mar Ligure in verdana grassetto pt. 22,999.

Indicazioni colorimetriche
(Riferimento colori CMYK)
Versione del 1 giugno 07

Grafica a cura di: Laboratorio grafico multimediale per la comunicazione REGIONE LIGURIA - Sistemi informatici

Marchio I.G.P.
Acciughe sottosale del Mar Ligure

bozzetto

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

«Acciughe sotto sale del Mar Ligure»

N° CE: IT/PGI/25/2004

DOP ( ) IGP (X)

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. **SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO:**

Denominazione: Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Indirizzo: Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA
Tel.: 06/46655104
Fax: 06/46655306
E-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. **ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE:**

Denominazione: Cooperativa Pescatori Camogli
Indirizzo: Via della Repubblica, 140 – 16032 Camogli (GE)
Tel.: 0185/772600
Fax: 011/9724225
E-mail: —

Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( )

3. **TIPO DI PRODOTTO:**

Classe 1.7: Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

4. **DISCIPLINARE** (sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2):

4.1 Nome:

"Acciughe sotto sale del Mar Ligure"

4.2 Descrizione:

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P) *"Acciughe sotto sale del Mar Ligure"*, viene riservata al prodotto ottenuto dalla pesca, dalla lavorazione e successiva conservazione sotto sale delle acciughe.

Le acciughe, riferite esclusivamente ad individui della specie *Engraulis encrasicolus* L., sono pesci migratori e gregari che transitano, dalla primavera all'autunno, in prossimità della costa ligure e in inverno si stanziano tra i 100 e 150 metri di profondità.

Il prodotto definito maturo, cioè pronto per essere commercializzato dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

Taglia: dimensioni corporee comprese tra un minimo di 12 ed un massimo di 20 centimetri.

Aspetto esterno: le acciughe devono risultare intere; la pelle, molto fine deve risultare in parte ancora visibile.

Consistenza: i filetti devono risultare morbidi ed aderenti alla lisca.

Colore: differente a seconda della porzione del corpo varia dal rosa al bruno intenso.

Sapore: asciutto, vivacemente sapido. Le carni risultano magre, poco untuose al palato.

4.3 Zona geografica:

La zona di pesca, trasformazione e condizionamento della IGP "*Acciughe sotto sale del Mar Ligure*" interessa le acque prospicienti la costa ligure ed il territorio dei comuni della Regione Liguria, che si affacciano sul versante tirrenico delimitato dalla linea dello spartiacque.

In particolare l'area di pesca indicata ricade nella zona antistante la costa ligure, ad una distanza dalla costa in funzione della profondità di pesca (batimetria da 50 a 300m) con una distanza massima dalla costa di 20 km. e della tecnica di pesca tradizionalmente utilizzata che è quella della lampara con reti a circuizione.

Il bisogno di delimitare la zona di pesca deriva dalla necessità di lavorare le Acciughe sotto sale del Mar Ligure entro le 12 ore dalla cattura.

4.4 Prova di origine:

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna i prodotti in entrata e in uscita.
In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, dei pescatori, dei trasformatori e dei condizionatori nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità pescate e delle quantità condizionate è garantita la tracciabilità del prodotto.

In particolare la struttura di controllo effettuerà verifiche ispettive per accertare che la pesca avvenga nel mare prospiciente la costa ligure.

Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi, saranno assoggettati al controllo da parte dell'organismo di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento:

a) metodi di cattura
Le Acciughe sotto sale del Mar Ligure devono essere pescate con il metodo tradizionale "della lampara" sulla base di quanto stabilito dalla normativa nazionale e

comunitaria vigente. Il periodo di pesca è compreso fra il 1° aprile ed il 15 ottobre, quando l'acciuga ha raggiunto la maturità sessuale e dimensioni corporee fra un minimo di 12 ed un massimo di 20 centimetri. Ad ogni chilogrammo di prodotto deve corrispondere un numero di acciughe compreso fra 35 e 50 individui.

b) metodi di lavorazione

Dopo la cattura le acciughe devono essere sistemate nelle tradizionali cassette di legno, che contengo circa 10 Kg. di prodotto. Le acciughe devono essere avviate alla lavorazione entro le 12 ore dalla cattura del pescato.
E' consentita una fase di presalagione, per un periodo non superiore alle 24 ore, al fine di consentire un ottimale spurgo del sangue presente in eccesso, nelle carni. La pulizia delle acciughe deve essere effettuata a mano, asportando la testa. Le acciughe pulite devono quindi essere collocate a raggiera in barili di legno di castagno o in vasi di terracotta che si deve protrarre per tutto il periodo necessario alla maturazione. Ogni strato di acciughe va coperto con sale alimentare marino comune di media grammatura; sull'ultimo strato va collocato un apposito disco in materiale ad uso alimentare di adeguato spessore e sopra di esso deve essere esercitata una pressione di circa 0,04 Kg/cm2, che deve rimanere costante per tutto il periodo di maturazione. Non sono consentiti pesi metallici.

c) metodi di stagionatura

La stagionatura deve essere effettuata in locali in cui sia possibile tenere costante la temperatura per tutto il periodo della durata di 40/60 giorni. Dopo i primi 4/5 giorni di maturazione il liquido ottenuto deve essere sostituito con una salamoia. Per la maturazione del prodotto è ammesso l'utilizzo di salamoie di media (18-25%) o forte (25-33%) concentrazione. A maturazione avvenuta le acciughe salate devono essere trasferite dai barili in appositi contenitori cilindrici in vetro denominati *"arbanelle"*.

I contenitori devono essere di dimensioni sufficienti a consentire un adeguato confezionamento senza danneggiare il prodotto. Sono possibili confezioni di dimensioni diverse ma le arbanelle cilindriche in vetro trasparente devono contenere acciughe salate con un peso netto complessivo tra 200 e 3000 gr..

Le acciughe devono essere disposte in strati successivi interponendo un lieve strato di sale marino comune, di media grammatura.

Al fine di prevenire l'ossidazione del prodotto l'ultimo strato di acciughe, deve essere completamente ricoperto dalla salamoia preparata appositamente per il confezionamento del prodotto.

Nelle arbanelle, sopra l'ultimo strato di acciughe, deve essere posto un dischetto di ardesia, di vetro o in plastica ad uso alimentare che ha lo scopo di tenere pressate le acciughe. La confezione deve essere sigillata per evitare versamenti di liquido o contaminazioni esterne.

I soggetti che intendono produrre l' Indicazione Geografica Protetta " Acciughe sotto sale del Mar ligure" devono attenersi al rigoroso rispetto del disciplinare depositato presso l'U.E..

4.6 Legame:

L'elemento fondamentale su cui si basa la richiesta di riconoscimento della IGP "Acciughe sotto sale del Mar Ligure" è la reputazione della denominazione.
La reputazione di cui godono le "Acciughe sotto sale del Mar Ligure" non soltanto sul mercato nazionale è cosa nota ed ampiamente dimostrata.

Storia
In Liguria già nel XVI secolo, la pesca dell'acciuga e il suo commercio, sia come prodotto fresco che conservato sotto sale, erano regolamentati nei vari statuti dei principali borghi marinari della costa ligure.
In effetti il legame con l'acciuga, e l'indotto economico che ne derivava, era così importante da dover codificare norme che ne regolamentassero la tecnica di pesca, la trasformazione e la commercializzazione.
La Repubblica di Genova, era allora in grado di controllare tutto il percorso di approvvigionamento del pesce, i prezzi, la commercializzazione e le regole che dovevano osservare i pescatori.
La vendita del pesce era soggetta ad imposta, "la gabella piscium". Severe leggi dovevano essere osservate dai pescatori che per esercitare la professione dovevano essere iscritti all'arte ed osservare le norme che l'associazione imponeva. E questo valeva anche per i venditori di pesce, iscritti all'arte dei "Chiapparoli", in quanto vendevano il loro prodotto in un posto ben preciso della città di Genova, denominato "chiappa".
La salatura e la vendita di acciughe sotto sale rappresentava per molte famiglie una vera e propria attività artigianale, paragonabile a quella dei produttori di vino per le cure e le attenzioni richieste per controllare la salamoia.
La salatura veniva fatta da maggio ai primi di agosto e le acciughe migliori erano quelle di giugno e luglio. Per salare le acciughe e poterle vendere si doveva ottenere una specifica licenza di esercizio. Il consumo di pesce fresco era limitato alle zone costiere ma del prodotto conservato la Liguria ne faceva un grande e proficuo commercio.
In particolare, lungo i passi montani della riviera di ponente, non si incontravano solo le carovane che trasportavano il sale, ma anche gli "acciugai": così erano chiamati i commercianti di pesce conservato.
Nota era (ed è tuttora) la tradizionale qualità delle acciughe sotto sale del Mar Ligure da parte delle regioni limitrofe e soprattutto del Piemonte, dove le acciughe sotto sale del Mar Ligure diventarono l'ingrediente principale di uno dei più conosciuti piatti regionali: la *bagna cauda*.

Reputazione
Questa reputazione favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamente l'unicità e l'autenticità del prodotto in argomento ed è strettamente collegata alla tradizione e alla comune cultura dell'arte conserviera delle marinerie liguri.
La conservazione delle acciughe sotto sale assume in Liguria una notevole importanza economica, per via del notevole indice di gradimento da parte dei consumatori, che si traduce in prezzi di vendita superiori a quello di prodotti analoghi di diversa provenienza.
Al di là di queste considerazioni di carattere economico, è da sottolineare che nelle case dei pescatori e delle persone che abitano nei centri urbani minori, rimangono

vive le pratiche tradizionali di preparazione delle acciughe sotto sale, che si avvalgono di tecniche antiche tramandate di generazione in generazione.
Un'attività, quindi, fortemente radicata nella cultura degli abitanti del versante marittimo della Liguria, ma altresì presente come nota di colore nella memoria della moltitudine di turisti internazionali che visitano le località di mare della Liguria.
Le condizioni ambientali del versante tirrenico della Liguria sono tali da permettere temperature miti, ideali per garantire una naturale maturazione del prodotto. La ridotta escursione termica presente sul territorio costiero, condizionata dall'azione omeotermica del mare, favorisce una maturazione ottimale. Infatti le catene montuose delle Alpi e degli Appennini che degradano rapidamente verso il mare, costituiscono una valida barriera alle correnti fredde del nord ed allo stesso tempo una struttura di isolamento dell'area litoranea. Non a caso la riviera ligure è, grazie a questo clima, famosa nel mondo.

4.7 Struttura di controllo:

Denominazione: Camera di Comm. Industria Artigianato e Agricoltura di Genova
Indirizzo: Via Garibaldi, 4 – 16124 GENOVA
Tel: 010/2704.1
Fax: 010/2704.300
E-mail: camera.genova@ge.camcom.it

Denominazione: Camera di Comm. Industria Artigianato e Agricoltura di Savona
Indirizzo: Via Quarda Superiore, 16 - 17100 SAVONA
Tel: 019/8314233-218-234
Fax: 019/851458
E-mail: agricoltura@sv.camcom.it

Denominazione: Camera di Comm. Industria Artigianato e Agricoltura di Imperia
Indirizzo: Viale Matteotti, 48 - 18100 IMPERIA
Tel: 0183/7931
Fax: 0183/275021
E-mail: camera.imperia@im.camcom.it

Denominazione: Camera di Comm. Industria Artigianato e Agricoltura di La Spezia
Indirizzo: Via Vittorio Veneto 28 - P.zza Europa 16 - 19124 LA SPEZIA
Tel: 0187/7281
Fax: 0187/777908
E-mail: info@sp.camcom.it

Il controllo sulla conformità del prodotto verrà svolto dalle suddette Camere di Commercio che controlleranno l'intero processo produttivo sotto il coordinamento della Unione delle Camere di Commercio Liguri, il cui indirizzo è riportato di seguito :

Denominazione: Unioncamere Liguri
Indirizzo: Via S. Lorenzo, 15 - 16123 GENOVA
Tel.: 010.248521
Fax: 010.2471522
E-mail: unione.liguria@lig.camcom.it

4.8. Etichettatura:

La commercializzazione delle acciughe deve essere effettuata negli appositi contenitori in vetro denominati "arbanelle" con sovrapposta etichetta riportante, con caratteri di stampa doppi rispetto a quelli di altre indicazioni, la dicitura " Acciughe sotto sale del Mar Ligure" I.G.P. "Indicazione Geografica Protetta". Nella medesima etichetta deve comparire nome, ragione sociale e indirizzo del produttore e dell'eventuale confezionatore del prodotto, nonché il peso netto e sgocciolato del prodotto stesso. La dizione "Indicazione Geografica Protetta" può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo I.G.P.. deve essere indicata la composizione della salamoia e tutti gli ingredienti utilizzati cioè: Acciughe del Mar Ligure, acqua e sale. Deve inoltre essere indicata la data di confezionamento e la data di scadenza; quest'ultima non dovrà superare i 24 mesi dalla data di confezionamento. Sulle etichette verrà riportato il logo grafico, che riporta delle acciughe stilizzate e le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte nel disciplinare.

08A06652

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Autostrada A4 adeguamento quarta corsia tratta Novara-Milano. Approvazione progetto definitivo (CUP E24E04000110007). (Deliberazione n. 164/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, tra l'altro reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando — tra l'altro — la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e visto in particolare l'art. 2 — commi 82 e seguenti, come modificati dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 — che, con riferimento alle concessioni autostradali, prescrive la stipula di una convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto quella originaria, in occasione di eventi determinati (primo aggiornamento del piano finanziario costituente parte della convenzione accessiva a dette concessioni o prima revisione della convenzione medesima ovvero aggiornamenti periodici del citato piano o revisioni periodiche della convenzione);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nell'allegato 1, nella sezione «corridoio plurimodale padano - sistemi stradali ed autostradali», la voce «completamento stradale corridoio 5» con un costo di 136,86 milioni di euro»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/05), con la quale questo Comitato ha integrato, secondo la procedura delineata dall'art. 1 della legge n. 443/2001, il Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla menzionata delibera n. 121/2001, prevedendo, tra l'altro, dieci «aggiornamenti» di opere già incluse nel Programma originario, tra i quali figura, sotto la voce «Corridoio 5 - Asse est-ovest Lisbona-Kiev», nell'ambito del citato sistema infrastrutturale «corridoio plurimodale padano», l'asse autostradale Milano-Torino, con un costo aggiuntivo di 1.120 milioni di euro;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), che, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, all'allegato 2 conferma, tra le articolazioni della menzionata voce «corridoio plurimodale padano-sistemi stradali e autostradali», la «A4 Torino-Milano»;

Vista la delibera 29 novembre 2007, n. 133 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72/2008 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso — ai sensi del citato art. 2, comma 82 e seguenti, del decreto-legge n. 262/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e con prescrizioni da ottemperare in sede di redazione della stesura definitiva e con raccomandazioni — valutazione positiva sullo schema di convenzione unica tra l'ANAS S.p.A. e Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. (di seguito SATAP S.p.A.) che disciplina la progettazione, la costruzione e l'esercizio della tratta autostradale A4 Torino-Milano e che è corredato, tra l'altro, dal piano economico-finanziario riferito a tutti gli investimenti previsti in convenzione;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 6 dicembre 2007, n. 531, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente l'intervento «autostrada A4, adeguamento quarta corsia tratta Novara-Milano», che reca la proposta di approvazione, con prescrizioni, del relativo progetto definitivo;

Viste le note 10 dicembre 2007, n. 537, e 20 dicembre 2007, n. 558, con le quali il Ministero delle infrastrutture — rispettivamente — ha trasmesso documentazione integrativa ed ha comunicato chiarimenti in ordine al progetto in esame, con riferimento ad alcune osservazioni formulate nel corso della riunione preparatoria all'odierna seduta;

Vista la nota 20 dicembre 2007, n. 1940/U.C./TRP, con la quale il presidente della regione Piemonte conferma il parere espresso, in ordine al progetto all'esame, con le delibere di giunta citate nella «presa d'atto» di cui appresso;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, include — nella tabella B.4, relativa alle «opere da avviare entro il 2012» — l'intervento «autostrada A4 Torino-Milano: adeguamento Novara-Milano e variante di Bernate-Ticino», con un costo di 372,95 milioni di euro;

Considerato che l'adeguamento del tronco 2 Novara Est-Milano è ricompreso nell'allegato K al citato schema di convenzione unica ANAS-SATAP, contenente l'«elenco e descrizione delle opere», con un costo di 459.716.000 euro, di cui 220.058.000 riferiti alla variante di Bernate non considerata nel progetto all'esame;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Prende atto:

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

Sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto, come evidenziato in premessa, si inquadra nell'ambito del Corridoio 5 Lisbona-Kiev e concerne lavori di adeguamento dell'autostrada A4 Torino-Milano nel tratto tra il nodo di Novara Est e Milano; lavori motivati con la consistente valenza paesistico-ambientale e con la straordinaria valenza commerciale del territorio attraversato in relazione alla presenza di vaste aree agricole a forte produttività, nonché con la conseguente entità dei flussi di traffico — rispetto alle altre tratte autostradali dell'area — che porta, nelle ore di punta e soprattutto lungo la sottotratta Greggio-Boffalora, al superamento dei valori di massima portata per il livello di servizio connesso alle attuali tre corsie per senso di marcia;

che l'intervento è suddiviso in tre lotti, in parte intervallati da tratte che, stante la necessità di eseguire contestualmente opere interferenti con la linea ferroviaria A.C. Milano-Torino, sulla base di un accordo a suo tempo intercorso con la precedente concessionaria la TAV si è impegnata a progettare e costruire direttamente ed a cedere a fine lavori alla concessionaria stessa;

che il tracciato interessa la regione Piemonte fino alla progressiva km 99+300 e la regione Lombardia fino alla progressiva km 127+000;

che i lavori sono principalmente di adeguamento di struttura esistente, anche se sono previsti varianti comportanti l'inserimento di opere di arte anche di notevole importanza;

che l'andamento planimetrico segue sostanzialmente quello attuale, discostandosene in corrispondenza con le interferenze con la citata linea A.C. Milano-Torino e con le varianti causate dalla presenza di detta linea;

che sono altresì previsti lo spostamento e la riprogettazione delle strade che interferiscono con il progetto e che, in particolare, per la strada provinciale Rho-Figino è stata prescelta una soluzione intermedia, rispetto all'adeguamento completo, con l'avvertenza che, qualora la provincia non ritenga di adottare i provvedimenti proposti per superare alcune difformità residue rilevate, sarà possibile addivenire, in sede di redazione del progetto esecutivo, all'allargamento della sezione nei tratti indicati in relazione;

che il progetto preliminare dell'opera è stato redatto tra il luglio 1997 ed il gennaio 1998 dalla concessionaria dell'epoca, l'Autostrada Torino-Milano S.p.A. (di seguito ASTM), ed è stato allegato alla convenzione novativa stipulata il 28 luglio 1999 tra ANAS e ASTM;

che detto progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione ANAS;

che il progetto definitivo, redatto nel 2003 e corredato dal SIA, è stato approvato dal suddetto consiglio di amministrazione il 6 novembre 2003;

che l'ANAS, nella qualità di soggetto aggiudicatore, con nota 30 aprile 2004, prot. n. 3771, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture il citato progetto definitivo, corredato dal SIA, per l'avvio delle procedure della «legge obiettivo» ed ha demandato alla concessionaria di inoltrare il progetto stesso a tutte le altre amministrazioni ed enti interessati, al che la concessionaria medesima ha provveduto nel periodo tra il 28 aprile ed il 23 giugno 2004, procedendo altresì a far pubblicare, in data 3 maggio 2004, l'avviso di avvio del procedimento su 2 quotidiani;

che, con l'atto convenzionale 3 dicembre 2004 intercorso tra ANAS S.p.A., la ASTM e la SATAP, quest'ultima è subentrata, senza soluzione di continuità, alla ASTM nel rapporto di cui alla menzionata convenzione 28 luglio 1999 ed all'atto aggiuntivo 11 giugno 2003;

che la regione Lombardia, con delibera di giunta 5 agosto 2004, n. VII/18610, ha espresso parere favore-

vole sul progetto anche sotto il profilo della compatibilità ambientale per il tronco II, condizionandolo al recepimento delle prescrizioni e condizioni esplicitate in allegati alla delibera stessa, ed ha manifestato favorevole volontà di intesa in ordine alla localizzazione dell'opera;

che il Ministero istruttore ha indetto, il 30 giugno 2005, la Conferenza di servizi, i cui lavori si sono conclusi il 30 agosto successivo;

che la regione Piemonte, con delibera 3 aprile 2006, n. 63-2535, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sul progetto e poi, con delibera 2 ottobre 2006, n. 17-3930, ha formulato positiva volontà d'intesa sulla localizzazione dell'opera, del pari con condizioni e prescrizioni;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota 27 aprile 2006, n. GAB/2006/3426/B05, ha trasmesso il parere della Commissione speciale VIA, che si è espressa favorevolmente, con prescrizioni e raccomandazioni, in ordine al progetto, con particolare riferimento al tronco II (dal km 105 + 522 al km 121 + 000), ove è prevista la realizzazione della quarta corsia;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 8 novembre 2006, n. BAP.S02/34.19.04/20411, si è pronunziato positivamente, con prescrizioni, sul progetto, analogamente con specifico riferimento al tronco II;

che il Ministero istruttore specifica che la VIA si è resa necessaria per i lotti non interessati dal quadruplicamento della corsia e non per gli altri per i quali sono previsti solo adeguamenti in sede;

che è stato redatto il programma di risoluzione delle interferenze e che il Ministero delle infrastrutture, in apposito allegato alla relazione istruttoria, propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo in questione, ritenendo accoglibili quelle espresse nei pareri sopra citati e prevedendo tra l'altro — al fine di garantire la massima coerenza progettuale, realizzativa e gestionale tra l'opera all'esame e la citata tratta ferroviaria AC/AV della Milano/Torino — l'istituzione di un tavolo tecnico cui partecipino le regioni Lombardia e Piemonte, tutti gli enti territoriali e enti parchi interessati dall'affiancamento tra le due infrastrutture, SATAP e TAV;

Sotto l'aspetto attuativo:

che, come sopra esposto, il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.A.;

che il cronoprogramma evidenzia — per le attività progettuali ed autorizzative residue, per l'espletamento della gara per l'appalto e per la realizzazione dei lavori sino alla messa in esercizio — 62,3 mesi per il lotto II.2 e 51,3 per i lotti II.1 e II.3;

Sotto l'aspetto finanziario:

il costo del progetto, nella stesura originaria approvata dal consiglio di amministrazione dell'ANAS nella citata seduta del 6 novembre 2003, ammontava a 180.924.828,36 euro e corrisponde a quello riportato nel DPEF 2008-2012, considerato al netto del costo originario della variante di Bernate;

che, come si deduce dal quadro economico allegato alla citata nota del Ministero istruttore in data 20 dicembre 2007 ed in particolare dalla colonna A della parte contenente «elementi di variazione rispetto al progetto definitivo 2003», la quantificazione delle prescrizioni richieste da amministrazioni ed enti interessati nel corso dell'istruttoria ha comportato un onere aggiuntivo di circa 38 milioni di euro e che si è registrato altresì un incremento di euro 46.606.323,06 a seguito dell'aggiornamento dei prezzi del listino ANAS rispetto a quello relativo all'anno 1998 ed assunto a base del computo del costo originario;

che pertanto il costo è lievitato a 265.319.000 euro, di cui euro 70.182.250 riferiti al lotto II.1; euro 155.387.500 riferiti al lotto II.2 ed euro 39.749.250 riferiti al lotto II.3;

che più specificatamente — secondo il nuovo quadro economico redatto in conformità alle prescrizioni del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 163/2006 — il costo è articolato in 184.450.000 euro quale importo a base d'appalto e in euro 80.869.000 per «somme a disposizione»;

che il costo stesso — computato al netto delle economie derivanti dai presumibili ribassi d'asta, stimate nella misura del 15%, come da citata convenzione ANAS-SATAP e come riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003 — viene quantificato in complessivi euro 240.794.000, così articolati:

lotto II.1 (da progr. km 91+000 a progr. km 98+000): euro 63.694.000;

lotto II.2 (da progr. km 105+522 a progr. km 121+000): euro 140.842.000;

lotto II.3 (da progr. km 121+000 a progr. km 127+000): euro 36.258.000;

che il costo viene assunto a proprio totale carico dalla concessionaria;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato — con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture — anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale, di apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo «Autostrada A4 - Adeguamento quarta corsia tratta Novara-Milano».

Si è quindi perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo Stato e le regioni interessate sulla localizzazione dell'opera.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di euro 240.794.000 — pari al costo aggiornato dell'opera, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella precedente «presa d'atto», e giusta quanto precisato nella nota 20 dicembre 2007 — costituisce il «limite di spesa» del progetto approvato al punto precedente e viene fronteggiato, in regime di autofinanziamento, dalla concessionaria.

Qualora, a seguito di ulteriori approfondimenti, la provincia di Milano non ritenga esauriente la soluzione prospettata nel progetto definitivo per l'adeguamento della strada provinciale Rho-Figino (km 120+782) e la progettazione esecutiva preveda quindi l'allargamento della sezione in corrispondenza delle curve planimetriche specificate nella relazione istruttoria in modo da garantire una visibilità compatibile alla velocità di 90 km/h, il soggetto aggiudicatore provvederà, d'intesa con la suddetta provincia e con gli altri enti interessati, a individuare le fonti di copertura dell'eventuale costo aggiuntivo, fermo restando che nessun onere al riguardo potrà essere imputato al bilancio dello Stato.

1.3 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Per quanto concerne le raccomandazioni, qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dar seguito ad alcune di esse, fornirà al riguardo puntuali motivazioni in modo da consentire al Ministero istruttore di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.4 È approvato, altresì, il Piano di risoluzione delle interferenze proposto dal Ministero delle infrastrutture del quale viene riportato, in apposito allegato alla relazione istruttoria, il cronoprogramma attuativo.

1.5 L'efficacia dell'approvazione del progetto di cui al precedente punto 1.1 e del programma di cui al punto 1.4 è subordinata altresì alla stipula di atti integrativi alle Intese generali quadro stipulate tra il Governo e, rispettivamente, la regione Lombardia e la regione Piemonte, atti che ricomprendano esplicitamente l'opera in questione nel novero delle infrastrutture oggetto di dette intese, come previsto nella citata sentenza n. 303/2003 della Corte costituzionale: copia di detti atti dovrà essere trasmessa alla segreteria di questo Comitato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.6 L'elenco degli elaborati progettuali contenenti gli estremi dei piani particellari di esproprio è riportato nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2. *Altre clausole*

2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

2.2 Il Ministero delle infrastrutture provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.3 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.

2.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'appalto dei lavori dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3 che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2.5 Ai sensi della delibera 20 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004) il CUP relativo a ciascuna opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 27 agosto 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 132

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE
DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Al fine di garantire la massima coerenza progettuale, realizzativa e di esercizio tra l'opera in analisi e la futura linea ferroviaria AC/AV Torino - Venezia, tratta Torino - Milano si prescrive l'istituzione di uno specifico Tavolo Tecnico, al quale parteciperanno oltre ad un referente per TAV S.p.A. e SATAP S.p.A., i Comuni interessati dall'affiancamento tra la tratta in analisi dell'autostrada e la ferrovia, la Provincia di Milano, la Regione Lombardia ed il Parco Agricolo Sud Milano, nonchè tutti gli Enti coinvolti nell'ambito dell'intero tratto in affiancamento da Galliate a Rho (previa verifica della volontà di questi stessi Enti). Si fa in particolare riferimento al Comune di Mesero, al Comune di Bennate Ticino, al Comune di Romentino ed al Comune di Galliate oltre che alla Provincia di Novara, alla Regione Piemonte ed al Parco del Ticino. Detto Tavolo Tecnico dovrà riunirsi con cadenza almeno mensile a partire dal primo mese successivo alla formalizzazione dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento, operando in una logica di confronto e condivisione delle scelte, dovrà avere come sue principali finalità:
  - l'esplicitazione delle specifiche competenze progettuali e realizzative di SATAP S.p.A. e TAV S.p.A. in relazione alle opere principali ed a quelle connesse e/o complementari;
  - l'individuazione di tutti gli elementi tecnici utili a SATAP S.p.A. per la redazione di un progetto esecutivo che si coordini al meglio con l'intervento ferroviario rispondendo al contempo alle differenti esigenze del territorio;
  - il coordinamento delle attività di progettazione relative ai progetti ferroviario, autostradale ed alla viabilità interferita/connessa/complementare;
  - la gestione comune (per quanto possibile) tra SATAP S.p.A. e TAV S.p.A. delle interferenze con le reti tecnologiche, in modo tale da individuare corridoi preferenziali (nuovi o esistenti) dedicati agli attraversamenti per i sottoservizi mediante infrastrutturazioni dimensionalmente e tecnicamente coerenti ed adeguate;
  - la pianificazione delle attività di cantiere di SATAP S.p.A. e TAV S.p.A., da definire, in termini di tipologia dei lavori e di cronoprogramma dei lavori, in modo tale da garantire la massima coerenza, la massima economicità ed il minimo impatto sul territorio;
  - il monitoraggio delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi autostradale e ferroviario;
  - la definizione puntuale delle aree che SATAP S.p.A. e TAV S.p.A. dovranno cedere ai Comuni, con l'indicazione del livello di riqualificazione delle stesse e con la specificazione del soggetto competente per l'esecuzione dei lavori di demolizione e rinaturalizzazione/ricostruzione;
  - la scelta delle aree da destinare a cantiere, che dovranno essere collocate in aree dotate di infrastrutturazioni e con un basso impatto sul territorio. La scelta definitiva delle aree si baserà anche sulla valutazione di un piano delle attività di cantiere (che SATAP S.p.A. dovrà redigere prima dello sviluppo del progetto esecutivo) contenente analisi specifiche circa l'entità ed le caratteristiche del traffico indotto. La scelta dell'ubicazione definitiva delle aree di cantiere dovrà quindi essere sviluppata in modo tale da garantire,

anche in relazione all'applicazione di specifiche misure mitigative, il minore impatto sugli abitati da parte dei mezzi utilizzati nei lavori;
- la verifica delle prescrizioni di natura tecnica e ambientale sviluppate nell'ambito del presente allegato.

- Tutte le determinazioni e le valutazioni del Tavolo Tecnico dovranno svilupparsi in coerenza ed in coordinamento con le attività di osservatorio ambientale relative al progetto autostradale ed a quello ferroviario.
- In ragione del fatto che lo svincolo di Boffalora, così come ridefinito geometricamente dal progetto, insiste completamente sui territori comunali di Marcallo con Casone e di Mesero, si dovrà verificare con ANAS S.p.A. l'opportunità di rinominarlo, tenendo conto, nella determinazione della nuova denominazione, degli ambiti territoriali interessati oltre che della futura interconnessione con la Superstrada Boffalora – Malpensa.
- L'incremento dell'occupazione di suolo correlata al prolungamento degli attuali attraversamenti dell'autostrada da parte delle reti tecnologiche non dovrà essere soggetta a canone.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE PROGETTUALE

- Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato considerando gli strumenti urbanistici vigenti e prendendo atto di tutti gli aggiornamenti degli interventi di competenza TAV S.p.A. concordati tra la stessa TAV S.p.A. ed ogni singola amministrazione comunale.
- Nell'ambito del progetto esecutivo dovranno essere sviluppati:
  - uno specifico elaborato che indichi le aree soggette a esproprio e quelle soggette ad occupazione temporanea;
  - una cartografia di dettaglio (almeno in scala 1:500) a base catastale delle aree dismesse dall'autostrada, con l'individuazione delle loro future destinazioni e dei loro futuri utilizzi.
- Le progettazioni esecutive dei sottopassi e dei sovrappassi dovranno essere curate in modo tale da garantire condizioni microclimatiche non dannose per le utenze deboli (pedoni e ciclisti) che li impegnano.
- In ragione del fatto che l'adeguamento della sede stradale dell'autostrada determina anche la necessità di allargare (anche a nord) il manufatto sulla SS 33 "del Sempione" il progetto dovrà prevedere l'allargamento verso nord del medesimo manufatto, dando comunque atto che la relativa esecuzione e finanziamento resta in capo al progetto di Accessibilità Stradale al Polo Fieristico di Rho - Pero.
- Si dà atto che il progetto recepisce la nuova collocazione dell'Area di Servizio "Rho – Sud" così come determinato nell'ambito delle opere infrastrutturali di accesso al Nuovo Polo Fieristico di Rho- Pero e con esecuzione a carico di SATAP S.p.A. oggetto di specifico piano finanziario.
- In Comune di Arluno si prescrive l'adeguamento, in coerenza con le previsioni del progetto della linea AC/AV Torino - Venezia, tratta Torino - Milano, del sottopasso in Via Certosa esistente (pk 110+036) alle dimensioni di 5,0 m di larghezza e 3,5 m di altezza.
- In Comune di Cornaredo si prescrive la ridefinizione progettuale, nell'ambito del corridoio urbanistico individuato, da concordare con tutti gli enti interessati e da sviluppare nell'ambito della progettazione esecutiva dello svincolo di Rho Sud. Esso dovrà essere disegnato in modo tale da eliminare/ridurre la possibilità che si verifichino accodamenti inficianti la funzionalità del casello autostradale e la qualità del deflusso veicolare sulla viabilità ordinaria. In tal senso sarà opportuno allegare al progetto una specifica relazione di traffico che analizzi le modalità di gestione del carico veicolare (di punta) da parte del nuovo svincolo e della viabilità non autostradale ad esso correlata.

- In Comune di Marcano con Casone si prescrive l'adeguamento del sottopasso della Strada Comunale Barco - Menedrago da realizzare con una sezione trasversale costante e senza suddivisioni interne.
- In Comune di Ossona si prescrive il ridimensionamento, in coerenza con le prescrizioni comunali, del sottopasso esistente sulla Strada Comunale Corbetta al km 108+995, da realizzare in modo tale da garantire la sicurezza nella circolazione con particolare attenzione alle utenze deboli (pedoni e ciclisti); si dovrà altresì prevedere l'allargamento dei sottopassi esistenti, ed in particolare del sottopasso Ranteghetta al km 108+420, a 5,0 m di larghezza e 3,5 m di altezza.
- In Comune di Pero si prescrive lo sviluppo, da studiare nell'ambito del progetto esecutivo, di un nuovo attraversamento del fiume Olona coerente con l'obiettivo di recuperare il corridoio ecologico del fiume; si prescrive altresì la ridefinizione, da studiare nell'ambito del progetto esecutivo dell'attraversamento della SS 33 "del Sempione" nella parte non coinvolta dagli interventi viabilistici di Accessibilità Straccale al Nuovo Polo Fieristico di Rho – Pero.
- In Comune di Rho si dovranno stimare, mediante apposito elaborato, nell'ambito del progetto esecutivo, gli impatti sulla viabilità locale correlata alla nuova infrastrutturazione autostradale ed in particolare alla nuova configurazione geometrica e gestionale degli svincoli.
- In Comune di Vanzago si prescrive il mantenimento dell'attuale viabilità della SP 214 ovvero la realizzazione delle necessarie modifiche utili a conservare funzionalmente il collegamento da essa definito.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI A CARATTERE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

Generali

- Si dovrà:
  - ❖ Provvedere, in coordinamento con l'Osservatorio Ambientale della linea AC Torino - Milano appositamente costituito:
    - al coordinamento delle residue fasi progettuali fra l'intervento stradale e quello ferroviario con attenzione alla viabilità interferita;
    - alla risoluzione delle interferenze con le reti tecnologiche;
    - al coordinamento della pianificazione delle attività di cantiere prevedendo per quanto possibile la condivisione della viabilità di servizio;
    - al coordinamento degli interventi di mitigazione ambientale, definendo al contempo, le compensazioni di carattere ambientale;
    - al monitoraggio dell'andamento dei lavori;
  - ❖ prevedere un idoneo sistema di rilievo di fenomeni di congestione al fine di comunicare tempestivamente agli utenti in entrata nell'autostrada, anche mediante pannelli a messaggio variabile ai caselli, la necessità di dirigersi su itinerari alternativi;
  - ❖ definire in dettaglio la riqualificazione dei sedimi dismessi, con particolare riferimento al tratto tra le progressive 110+724 e 112+855, mediante idonei interventi concordati con gli enti locali competenti;
  - ❖ prevedere l'installazione di un impianto di controllo delle condizioni di visibilità, con dispositivi ad alta tecnologia e con attivazione automatica in caso di riduzione della visibilità;
  - ❖ realizzare il cantiere "Campo di Appoggio di Arluno" così come indicato nella

documentazione integrativa ricevuta.

- Al fine di ridurre l'incidenza del complesso delle infrastrutture sul paesaggio e sugli ambiti naturali coinvolti si richiede, inoltre, che siano attivate tutte le procedure per concertare i tempi di realizzazione (in fase di progettazione esecutiva e nelle successive fasi di cantierizzazione) di entrambi i progetti, allo scopo di minimizzare l'uso del suolo necessario per la predisposizione delle opere accessorie quali piste, depositi, cantieri ecc. A tal fine si ritiene indispensabile redigere un progetto integrato dei manufatti condivisi, per. non dar luogo, ove possibile, ad opere non utilizzate da entrambe le infrastrutture.
- Si dovrà prevedere e progettare, per l'area in coincidenza dell'attuale cavalcavia della SP n. 197 sull'autostrada, individuata nella tav. n. 4 del PTCP come "corridoio ecologico secondario", il mantenimento delle linee di connettività esistenti tra la zona nord e la zona sud dell'autostrada, così come previsto e definito dal vigente PTCP - entrato in vigore in data 05.11.2003 - e disciplinato dagli artt. 58, 59 e 60 delle relative Norme di Attuazione, dalla tabella 4, punto 17 delle NTA medesime e dall'allegato repertorio B al PTCP (punto M, Sistema delle infrastrutture per la mobilità - 2. Interventi di bypass di infrastrutture lineari).

Attraversamenti dei corsi d'acqua

- Le pile in alveo del nuovo viadotto dovranno trovare dal punto di vista ambientale e paesaggistico una buona corrispondenza con le strutture di sostegno della linea TAV in modo da contenere l'impatto visuale cumulativo delle due opere. Per quanto attiene gli aspetti di finitura e coloritura delle parti costituenti la opere d'arte del viadotto, dovrà essere seguita la linea di uniformità rispetto alle opere che già caratterizzano le scelte più recenti lungo lo stesso tracciato autostradale. In ogni caso il progetto esecutivo dovrà contenere una simulazione fotografica di tutte le opere d'arte in progetto ai fini del loro inserimento paesaggistico-ambientale Per quanto attiene alla demolizione della struttura di attraversamento del fiume Ticino ora esistente ed alla rimozione dei rilevati di accesso, dovrà essere assicurata la completa reintegrazione dei sedimi che interessano il rilevato autostradale che viene dismesso; analogamente dovrà essere assicurata la completa rimozione delle strutture del ponte, sia per le parti in alveo che per quelle di connessione con la sponda. Secondo l'analogo principio di reintegrazione e di rinaturalizzazione, dovrà essere previsto lo smantellamento delle opere di difesa idraulica che abbiano perso la loro funzione antierosiva, la loro completa rimozione, il rimodellamento dei tratti spondali secondo linee naturali e la loro rinaturalizzaziorie, con particolare riferimento alla sponda della Lanca del Monza, all'occorrenza anche con opere di stabilizzazione tipiche della ingegneria naturalistica.

Interventi di riconnessione con il territorio e opere di compensazione.

- Per quanto attiene alle opere di compensazione, anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico, il progetto esecutivo dovrà definire in modo puntuale la natura delle opere da realizzarsi, assicurando sia attraverso la bontà e proprietà delle stesse che attraverso le previsioni di reintegrazione delle fallanze un esito forale di buona qualità; a tal proposito si richiede in specifico che la progettazione sia particolarmente attenta a determinare le ricuciture degli ambiti territoriali attraversati, seguendone gli assetti caratteristici già presenti ed una attenta riconferma delle specie arboree/arbustive locali.
- Lungo il percorso stradale dovrà essere mantenuto il sistema del reticolo irriguo esistente e si dovrà prevedere un'implementazione della rete ecologica locale, con la

riattivazione e riqualificazione dei fontanili e la ricostruzione della rete di filari, siepi e nuclei boscati.

- Si dovranno individuare le interferenze dell'infrastruttura di progetto con gli elementi territoriali lineari attraversati (percorsi pedonali e ciclabili, maglia poderale ed interpoderale, ecc) e definire interventi idonei al loro mantenimento; nello specifico le piste ciclabili dovranno essere raccordate al sistema dei percorsi ciclopedonali che interessa l'area oggetto dell'intervento e dovrà essere garantita la permeabilità tra i versanti attraversati dalle infrastrutture alle persone ed ai mezzi funzionali alla gestione agricola.
- Si dovranno predisporre le necessarie connessioni tra gli ambiti territoriali separati dall'infrastruttura mediante by-pass che permettano alla fauna di muoversi efficacemente da un blocco all'altro, non solo a livello individuale ma anche a livello di popolazione, formando, eventualmente, le cosiddette "metapopolazioni" frammentate tra i diversi blocchi di diversa valenza, tra i quali si potrà avere un regolare flusso di migrazione.
- La realizzazione dei varchi ai fini faunistici, nonché degli attraversamenti ciclabili lungo il tracciato Alta Capacità, dovrà trovare completamento nei corrispondenti varchi (o attraversamenti) sotto o sopra l'autostrada A4.

Rumore e vibrazioni

- La scelta della tipologia di barriere antirumore da adoperare per il tratto in esame dovrà adeguarsi a quanto già concordato in sede di Osservatorio Ambientale per il tronco I in realizzazione e, per quanto riguarda la barriera prevista in corrispondenza del viadotto sul Ticino, si dovrà verificare l'opportunità, anche nella zona di imbocco del tratto piemontese (ora apparentemente sprovvisto), della posa di una barriera per quanto possibile leggera e trasparente che potrebbe essere anche volutamente interrotta in corrispondenza della possibilità di apprezzamento delle prospettive verso l'assetto del fiume Ticino, per chi percorre il viadotto.

Cantierizzazione

- Il progetto esecutivo della cantierizzazione, comprensivo delle aree di deposito e lavorazione dei fresati di piattaforma, dovrà essere presentato con congruo anticipo agli Enti preposti per le dovute autorizzazioni e le possibili ottimizzazioni di carattere ambientale, ad esempio per la adeguata tutela della Roggia Molinara e della Fontana Vera. In tale documentazione dovranno essere anche dettagliatamente indicate le modalità di riduzione, contenimento e gestione di emissioni (in atmosfera, rumore, scarichi di acque) e di rifiuti dei cantieri. Per quanto riguarda la viabilità rurale, si evidenzia la necessità di assicurare l'accesso ai fondi agricoli sia durante la fase di cantiere, sia durante la fase di esercizio dell'opera in progetto. Al fine di contenere il consumo di suolo e per limitare impatti non previsti e controllare l'esplicarsi di quelli individuati, dovrà essere infine prevista, in sede di esecutivo, la puntuale e preventiva individuazione e delimitazione delle occupazioni temporanee di ogni forma di attività connessa alla cantierizzazione, piste di servizio comprese. Dovrà essere descritta e specificata, nel piano di cantierizzazione del progetto esecutivo, l'impiego reale delle piste, con le conseguenti limitazioni d'uso e interferenze con la circolazione locale; dovrà inoltre essere specificata la relazione tra le varie fasi di realizzazione dell'opera e delle varianti provvisorie e la realizzazione, l'impiego e il ripristino della viabilità di cantiere.
- Nei pressi della Roggia Molinara e della Fontana Vera si dovrà prevedere che ogni

insediamento, cantiere o pista nei pressi sia assistito da presidi di contenimento di sversamenti e ruscellamenti di acque torbide in modo da tutelare i corpi idrici in oggetto.

- Si dovrà garantire un reale coordinamento delle fasi di cantiere relative alla costruzione della linea ferroviaria e dell'ampliamento autostradale. L'obiettivo dovrà essere quello di coerenziare le tempistiche di funzionamento dei cantieri.
- Per definire il fabbisogno di materiali inerti per la realizzazione dell'opera, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere puntualmente identificate, anche sotto il profilo amministrativo, le effettive disponibilità di materiale inerte, considerando anche la possibilità di reperire parte dei volumi necessari dall'esubero previsto nel progetto ANAS dei collegamento Boffalora-Malpensa, redigendo altresì idoneo piano di smaltimento dei rifiuti.
- Relativamente al piano di cantierizzazione, considerata la natura dei lavori, l'estensione del cantiere, la quantità dei materiali in gioco e lo spostamento dei mezzi adibiti al trasporto, la successiva progettazione esecutiva dovrà tener conto della necessità che le aree occupate vengano recuperate, a fine lavori, attraverso uno specifico progetto di sistemazione definitiva, anche delle aree intercluse, in modo che tali ambiti non siano considerati "residuali" ma appartengano a pieno titolo al complessivo progetto di adeguamento dell'autostrada esistente.
- In fase cantieristica non potranno essere consentiti, nel raggio di 200 m dai pozzi di emungimento di acque potabili, lo stoccaggio di materiali inquinanti (depositi o impianti di distribuzione carburante, depositi rifiuti, fanghi, acque reflue) e l'immissione nel sottosuolo o sul suolo di scarichi idrici di qualsivoglia natura (di processo, antropiche o meteoriche).
- Si dovrà verificare il rischio di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee delle aree occupate, che potrebbe verificarsi in relazione all'utilizzo dei mezzi nella fase di cantiere (rifornimento carburante, movimento e sosta degli stessi, lavaggio); dette aree non potranno essere localizzate all'interno delle zone di rispetto di punti di captazione destinati al consumo umano e, se necessario, dovranno essere oggetto di bonifica.
- Sarà necessario limitare, in adiacenze alle aree a Parco o presso aree individuate come "sensibili" dalla mappatura faunistica, la fase di cantiere ai periodi luglio/settembre e dicembre/febbraio, escludendo i lavori nel periodo marzo/giugno, al fine di ridurre il disturbo alla riproduzione della fauna selvatica.
- Si dovrà definire con chiarezza il periodo in cui si svolgerà l'attività lavorativa, in generale escludendo le ore notturne (dalle 22.00 alle 6.00) ed i giorni festivi, precisando chiaramente che le attività particolarmente rumorose o fonte di vibrazioni non verranno svolte nelle prime/ultime ore del periodo diurno (dalle 6 alle 8 e dalle 20 alle 22).
- Le aree di cantiere particolarmente rumorose dovranno essere poste il più lontano possibile dagli edifici occupati da persone, anche a scopo lavorativo (es. capannoni industriali), e dovranno comunque essere circondate da schermature - anche mobili - onde ridurre al minimo l'impatto acustico.
- In occasione di operazioni di cantiere effettuate presso ambiti a rischio archeologico, si dovrà garantire la presenza di personale esperto nel settore, con oneri a carico del Proponente.
- Le aree di cantiere dovranno, a lavori ultimati, essere risistemate in modo tale da ricreare le condizioni iniziali, morfologiche e topografiche, prevedendo anche la ricostruzione di siepi e filari arborei temporaneamente soppressi in fase di cantiere, che dovrà avvenire rispettando le ubicazioni originarie.
- Si richiede la piantumazione di filari arborei presso le aree di cantiere quale ulteriore misura di protezione dall'impatto acustico, atmosferico e visivo.

- La viabilità di cantiere dovrà essere organizzata in modo da limitare le interferenze con quella esistente. In particolare, sarà necessario concordare con i Comuni interessati gli itinerari dei mezzi d'opera, prevedendo eventuali varianti stradali, onde evitare il sovraccarico della viabilità urbana; inoltre sulle piste di cantiere la velocità dovrà essere limitata a 30 km/h.
- Sarà necessario effettuare un approfondimento per individuare e valutare eventuali impatti cumulativi derivanti dalla fase di cantiere sia dell'opera in oggetto sia di altre infrastrutture in programma nei dintorni del pSIC "Bosco di Vanzago" (IT 2050006).
- Nel trattamento del materiale, i processi dei lavori meccanici dovranno prevedere l'agglomerazione della polvere mediante movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocità di uscita e contenitori di raccolta chiusi, mediante periodica bagnatura dell'area e delle strade di cantiere e mediante previsione di una postazione di lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi in uscita dal cantiere, per evitare dispersioni polverose lungo i percorsi stradali.
- Al fine di contenere le polveri e gli inquinanti, si dovrà far uso di pannelli o schermi mobili e di barriere antipolvere nel delimitare le aree dei cantieri.
- I processi dei lavoro termici e chimici dovranno prevedere, nelle opere di pavimentazione e impermeabilizzazione, l'impiego di emulsioni bituminose, la riduzione della temperatura di lavoro mediante la scelta di leganti adatti, l'impiego di caldaie chiuse con regolatori della temperatura.
- Dovrà essere ottimizzato il carico dei mezzi di trasporto e, per il materiale sfuso, dovranno essere preferiti mezzi di grande capacità per ridurre il numero di veicoli in circolazione; i mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta dovranno essere coperti con appositi teli resistenti e impermeabili.
- Dovranno essere specificate quantità e provenienza delle acque utilizzate in fase di cantiere, con l'obiettivo di tendere al maggior risparmio possibile della risorsa idrica.
- I riempimenti dovranno essere effettuati privilegiando il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi e dalle demolizioni.
- Cemento e altri materiali di cantiere allo stato solido polverulento dovranno essere stoccati in sili e movimentati con trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri (dotati di sistemi di controllo dell'efficienza) in grado di garantire valori d'emissione di 10 mg/Nmc. I depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione dovranno essere protetti da barriere e umidificati in caso di vento superiore ai 5m/s, mentre i depositi con scarsa movimentazione dovranno essere protetti dal vento con misure come la copertura con stuoie/teli, tenendo conto che i lavori dovranno essere comunque sospesi in condizioni climatiche sfavorevoli.
- Eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o secco, di ridotte dimensioni granolumetriche, dovranno essere opportunamente dotate di carter.
- Dovrà essere prevista l'adozione di sistemi di carico del carburante in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggio, mentre durante la fase di riempimento dei serbatoi degli automezzi dovranno essere utilizzati sistemi d'erogazione dotati di tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione e abbattimento dei vapori con impianto a carboni attivi.
- Dovranno essere utilizzati gruppi elettrogeni e di produzione calore con caratteristiche tali da ottenere le massime prestazioni energetiche al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera. Sarà necessario impiegare, ove possibile, apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico); mentre le macchine con motore diesel andranno possibilmente alimentate con carburanti a basso tenore di zolfo (<50ppm).
- L'impianto di betonaggio dovrà essere provvisto di schermature e accorgimenti per contenere le emissioni diffuse di polveri. Le fasi della produzione di calcestruzzo e il

carico delle autobetoniere dovranno essere svolte tramite dispositivi chiusi e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati a un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a tessuto. Punti di emissione a breve distanza (< 50 m) da aperture di locali abitabili dovranno, se possibile, avere altezza maggiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

- Per lo stoccaggio e la movimentazione degli inerti occorrerà seguire le seguenti indicazioni: umidificazione, applicazione di additivi di stabilizzazione del suolo; formazione di piazzali con materiali inerti ed eventuale trattamento o pavimentazione delle zone maggiormente soggette a traffico, copertura dei nastri trasportatori e abbattimento a umido in corrispondenza dei punti di carico/scarico, sistemi spray in corrispondenza dei punti di carico/scarico e trasferimento.
- La realizzazione del campo base previsto nei cantieri dovrà avvenire nel rispetto delle norme generali che regolano la materia a livello legislativo, nonché delle prescrizioni che verranno impartite in sede di espressione del parere che dovrà essere richiesto in merito.
- Nella fase di cantierizzazione e di esecuzione delle opere dovranno essere attuate tutte le prescrizioni indicate nel SIA nel fascicolo relativo all'Abaco degli interventi.

Ambiente idrico, superficiale e sotterraneo

- Analogamente a quanto già stabilito per la tratta Torino - Novara est della autostrada si dovrà, a partire da informazioni già presenti nel progetto ma non organizzate allo scopo, fornire un grafo idraulico dell'opera connesso con il grafo del reticolo idrico regionale nei punti in cui si prevede lo scarico delle acque non drenate. A questo dovrà essere associata la stima delle portate recapitate in finzione delle analisi idrogeologiche assunte quali basi del progetto. Sia per la tratta Torino - Novara che per la tratta Novara - Ticino dovrà essere concordato lo sviluppo di uno studio dei carichi inquinanti delle acque di piattaforma e del comportamento dei fossi drenanti al riguardo, in modo da disporre di una adeguata base conoscitiva, da sviluppare tenendo conto dei risultati dello studio sulla prima tratta.
- Nel progetto esecutivo dovranno essere approfonditi gli aspetti relativi alle interferenze dell'opera in progetto sui pozzi che utilizzano l'acquifero superficiale per scopi agricoli ed irrigui presenti nell'area di intervento, individuando le soluzioni progettuali e gli interventi di mitigazione e di compensazione necessari per risolvere le problematiche esistenti. A proposito dei cosiddetti "filtri biologici" nel progetto esecutivo dovranno essere meglio esplicitati i criteri di funzionamento con particolare attenzione alla durabilità, all'efficienza e ai costi gestionali degli stessi, fornendo anche gli indispensabili chiarimenti sulle operazioni manutentive richieste e sulla destinazione finale dei prodotti derivanti dallo sfalcio del materiale costituente la parte attiva del filtro. Dovrà inoltre essere affrontato in maniera adeguata e risolto il problema degli sversamenti accidentali di prodotti nocivi anche in accordo con l'associazione di gestione dei canali irrigui interferiti "Est Sesia". Nei cantieri dovranno essere predisposti dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di piattaforma delle piazzole pavimentate, delle rampe di lavaggio dei mezzi, dei cantieri industriali e delle piattaforme pavimentate degli impianti di betonaggio Inoltre dovrà essere predisposto, in sede di progetto esecutivo, un piano di intervento per il contenimento degli impatti sulle acque sotterranee prodotti con le attività di cantiere. Per tutto quanto non riportato, in merito alla tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee, si rimanda a quanto prescritto nella D.G.R. del Piemonte n. 8-5864 in data 22/04/2002 emessa per il tronco I dell'intrastruttura in oggetto.
- Per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua industriale in uso nelle aree di

cantiere, laddove si preveda la realizzazione di specifici pozzi, si dovrà limitare la terebrazione dei nuovi pozzi alla falda superficiale.

- Si dovrà prevedere l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare che la realizzazione e l'esercizio della infrastruttura in argomento influisca in modo percepibile:
  - sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
  - sul regime idraulico;
  - sull' ecosistema proprio della porzione del reticolo idrografico interessato.
- Si dovrà prevedere per la fase di realizzazione dei viadotto e/o laddove siano presenti falde superficiali, che:
  - le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione;
  - l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità nelle formazioni litologiche interessate;
  - non siano presenti manufatti in alveo.
- Si dovrà mantenere sempre la continuità del reticolo idrografico con particolare riferimento a quello per uso irriguo.
- Si dovranno definire in dettaglio i sistemi atti alla raccolta e al trattamento delle acque di dilavamento della piattaforma, comprese le acque di prima pioggia, ed il contenimento degli sversamenti accidentali. Si dovrà prevedere inoltre che per le acque di piattaforma convogliate nei fossi drenanti ai piedi dei rilevati siano adottati opportuni presidi idraulico-ambientali.
- Si dovrà dimostrare, attraverso l'analisi di rischio, la scelta di utilizzare, per lo smaltimento delle acque di piattaforma, fossi drenanti al piede della scarpata. Detta analisi dovrà individuare l'estensione della potenziale compromissione del sottosuolo ricevente le acque drenate e l'ambito territoriale oggetto di bonifica nel caso di sversamenti accidentali. Qualora l'estensione dell'area compromessa interessasse le fasce di rispetto di pozzi, si dovrà prevedere un sistema diverso di smaltimento delle acque di piattaforma che eviti la dispersione diretta nel sottosuolo.
- Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata, per ogni manufatto di attraversamento di corsi d'acqua, domanda di autorizzazione idraulica all'amministrazione competente per la polizia idraulica ai sensi degli artt. 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, corredata della verifica idraulica, al fine di modificare e/o impostare il disciplinare regolante il pagamento dei relativi canoni. Si rammenta che in questo caso le amministrazioni competenti sono la Regione Lombardia per il reticolo principale sopraindicato, i Comuni per i restanti corsi d'acqua del reticolo minore ed il Consorzio di Bonifica per eventuali corsi d'acqua inseriti nell'allegato D alla D.G.R. della Lombardia n. 7898/2002. Dovranno essere garantite le modalità di raccolta di eventuali liquidi accidentalmente sversati, sia in fase cantieristica sia in fase di esercizio, in modo da prevenire qualsiasi contaminazione del suolo e della falda idrica sottostante.
- Per migliorare il deflusso idrico dovranno essere adeguatamente progettate tutte le opere connesse alla realizzazione o manutenzione, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, di tombini o ponticelli posti in prossimità di canali e di rogge.
- Dovrà essere sviluppata una progettazione specifica per ogni singolo fontanile riportato in nota[1] interessato dal tracciato, con il fine di realizzare la tutela dei fontanili attivi con interventi di risistemazione idraulica e/o di rinaturazione e di potenziamento della

[1] Fontanile Cavo Nuovo (Comune di Cornaredo), Fontanile Vighignolo (Comune di Rho), Fontanile Oscuro (Comune di Cornaredo), Fontanile Briocco (Comune di Rho), Fontanile Pietrasanta I e II (Comune diRho), Fontanile Grande (Comune di Rho).

vegetazione esistente.

- In fase di progettazione esecutiva dell'opera dovrà essere considerata la presenza di pozzi di emungimento di acque potabili (pubblici o privati) nelle zone ricomprese in una fascia di almeno 500-1000 m da entrambi i lati dell'infrastruttura in progetto, soprattutto nei tratti in modifica di tracciato.
- Dovrà essere predisposto un elaborato di dettaglio che verifichi l'inquinamento delle falde nel caso di sversamento accidentale di prodotti sull'autostrada, valutando la possibilità di adottare ulteriori sistemi di drenaggio delle acque in casi di particolare criticità ambientale.
- In riferimento allo smaltimento delle acque di piattaforma si dovrà prevedere un sistema di drenaggio che convogli le acque in canaline poste all'esterno delle carreggiate, con livelletta anche diversa da quella stradale. Le acque di piattaforma saranno trattate e restituite agli alvei naturali oppure infiltrate nel suolo. Si dovranno valutare modalità e criteri con cui le portate idriche verranno immesse nel reticolo idrografico esistente, per non creare condizioni di surplus nel corpo recettore, soprattutto in caso di eventi meteorici critici.
- Si dovrà valutare il grado di interferenza del tracciato con aree soggette a bonifica od altri siti contaminati o potenzialmente contaminati, tra le quali si segnalano quelle individuate nella tav. 2 del PTCP di Milano nei Comuni di Marcallo con Casone e Arluno.

Suolo e sottosuolo

- Si richiede di recuperare in tempi rapidi e in maniera funzionale, sia in termini di ricollocazione del terreno di scotico che di ripristino della copertura erbacea e di reimpianto degli esemplari arborei (piante isolate, filari, nuclei boscati), le aree utilizzate nella fase di realizzazione dell'opera e dismesse al termine dei lavori. A questo proposito, di notevole importanza è la fase di monitoraggio ante operam relativa alle caratteristiche pedologiche dei suoli e alla composizione vegetazionale delle aree che saranno interessate dagli interventi temporanei, al fine di poter ricreare le situazioni originarie laddove ancora di pregio.
- Le attività di scotico, stoccaggio, riutilizzo del materiale terroso e di recupero dei suoli agricoli e naturali dovranno essere oggetto di apposita progettazione, che dovrà utilizzare come riferimento di base le risultanze del monitoraggio ante operam relativo alle caratteristiche pedologiche dei suoli. Prima della apertura dei cantieri dovrà inoltre essere redatto un bilancio dei suoli di scotico da reimpiegarsi durante i ripristini successivi al completamento dell'opera. Il terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, per poi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale. Nel progetto esecutivo dovranno essere indicate le aree destinate allo stoccaggio del terreno di scotico e dovranno essere specificate le dimensioni e la geometria dei cumuli, nonché le modalità di conservazione e manutenzione degli stessi in relazione ai tempi di stoccaggio del materiale e di ripristino ambientale dei luoghi. Gli strati terrosi prelevati durante lo scotico dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. I volumi di terreno agrario eventualmente non utilizzati per gli interventi di recupero ambientale nell'ambito del progetto in questione dovranno comunque essere impiegati per il recupero di siti degradati localizzati nell'area vasta e non dovranno essere destinati a discarica. Le attività di scotico, stoccaggio, riutilizzo del materiale terroso e di recupero dei suoli agricoli e naturali, così come tutti gli interventi di recupero, di mitigazione e di compensazione ambientale, dovranno essere inserite nel computo metrico del progetto esecutivo.

- Si dovrà dimostrare l'effettiva disponibilità da parte dei 6 siti individuati come cave di prestito tenendo conto, nelle previsioni di utilizzo, dei fabbisogni necessari alla realizzazione delle altre opere previste nell'area e porre in essere un'attività di coordinamento per tale scopo sia con i soggetti gestori delle cave che con le società proponenti delle altre opere (ad. esempio TAV).
- Si dovrà verificare l'interferenza dell'infrastruttura in progetto con una cava TAV per l'estrazione di materiale ed un'area inquinata da melme acide soggetta a bonifica, da parte di TAV, in territorio comunale di Ossona.

Geologia ed idrogeologia

- Si dovrà predisporre uno studio idrogeologico di dettaglio delle aree interessate che:
  - riporti l'eventuale presenza di falde sospese, che potrebbero interferire negativamente con gli interventi in esame nei tratti interrati;
  - evidenzi le eventuali interferenze negative che la realizzazione dell'opera in questione, può comportare (gallerie artificiali) sul regime delle falde acquifere (modifiche della circolazione idrica sotterranea);
  - valuti il rischio connesso alla presenza di aree con emergenze idriche diffuse (fontanili);
  - garantisca in fase di esecuzione dei lavori, per quanto concerne sia le opere stradali sia l'attività dei previsti cantieri, la tutela delle acque superficiali e delle falde acquifere da eventuali fenomeni di inquinamento, nonché la salvaguardia della funzionalità del reticolo idrografico naturale ed artificiale (condizioni di deflusso e operazioni di controllo e manutenzione);
  - valuti le interferenze del tracciato con la falda qualora affiorante presso aree un tempo interessate dall'attività estrattiva (cave di prestito);
  - verifichi gli studi geologici predisposti, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 novembre 1997, n. 41, dai Comuni interessati dall'intervento, al fine di acquisire ulteriori informazioni in merito alle condizioni litologiche e geomorfologiche delle aree interessate, al rischio idraulico ed idrogeologico esistente e alle principali proprietà della falda freatica (direzione di deflusso, profondità, oscillazione stagionale, ecc.). Qualora le opere interessino siti individuati in classe 4^ nella carta di fattibilità (aree dove l'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso) le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione del grado di rischio che determina l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea;
  - effettui una verifica dell'attraversamento di corsi d'acqua in conformità ai contenuti della direttiva n. 2 dell' 11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", valutando il franco rispetto alla portata con tempo di ritorno di 100 anni.

Vegetazione, flora e fauna

- I viadotti della AC e della A4 sul Fiume Ticino dovranno essere realizzati con tipologie costruttive simili (altezza e tipologia delle pile, allineamento delle pile, ecc.) in modo da garantire la migliore permeabilità del corridoio tecnologico ed il minor impatto visivo.

Analogamente a quanto richiesto e attuato durante i lavori A.C. la realizzazione di piste e guadi nell'alveo del Ticino deve permettere una circolazione idrica su tutta l'estensione dei greti, rispettando l'esistenza di bracci secondari e canali minori. Per la realizzazione delle pile nell'alveo del Ticino al fine di ridurre il rischio di perdite e sversamenti le isole di lavorazione dovranno essere realizzate in modo da contenere i riflussi derivanti dalle lavorazioni in jet-grouting e dalle gettate.

- Per quanto riguarda il Ponte Roggia Molinara, per l'attraversamento della A4 si dovrà studiare la possibilità di un viadotto uguale come dimensioni e collocamento a quello già previsto per la linea AC gli scatolari previsti in progetto per la Roggia Molinara e la Fontana Prato Bruciato dovrebbero quindi essere sostituiti con un passaggio in unica campata al fine di minimizzare gli ostacoli costituiti dalle due infrastrutture sia in termini idraulici che di corridoio ecologico.
- La vegetazione sulle sponde della Roggia Molinara e della Fontana Vera dovrà essere tutelata al massimo grado, salvo interventi indispensabili e solo se molto localizzati, con la previsione di adeguate misure di mitigazione, compensazione e ripristino post cantiere.
- Per le aree sottoviadotto il progetto esecutivo dovrà prevedere una sistemazione che ovvi ai limiti ecologici di rifornimento idrico e di illuminazione delle stesse, integrandole con il territorio circostante. Le acque di seconda pioggia e quelle non raccolta dal viadotto, dopo opportuni trattamenti (vasche di raccolta, sedimentazione, filtrazione e laminazione eventualmente posizionate nella zona interclusa tra AC ed A4) potranno essere utilizzate per l'irrigazione della zona sottostante ai viadotti autostradale e ferroviario mediante opportuna modellazione del terreno. L'apporto di acqua sotto i viadotti è condizione indispensabile per ottenere un minimo di crescita vegetale e per creare quindi una zona di passaggio effettivamente utilizzabile dalla fauna. Si richiede di non effettuare la deviazione provvisoria oltre il Naviglio Sforzesco, in quanto molto impattante sull'ambiente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile si dovrà prevedere il ripristino della zona boscata con una tipologia tipica degli ambienti interessati. Poiché il disboscamento potrebbe favorire l'ingresso di specie esotiche e/o infestanti nella fascia boschiva prospiciente l'intervento, dovrà essere previsto, per una profondità di almeno 100 m, un intervento di contenimento delle infestanti stesse. Si richiede inoltre che siano adottate tutte la cautele necessarie a minimizzare sia la eliminazione di vegetazione arborea/arbustiva consolidata sia quella di determinare un impoverimento ambientale delle aree umide: la progettazione esecutiva delle opere da porre in essere quale soluzione di transito provvisorio e quelle di recupero ambientale/paesaggistico al termine dei lavori dovranno essere improntate a minimizzare la compromissione sia fisica che prettamente ambientale delle aree ed a far si che il recupero ambientale sia dettagliatamente approfondito nei suoi aspetti naturalistici/ambientali in modo da restituire un contesto con caratteristiche naturali sia in quanto ad assetto verde sia in quanto alla ricostituzione dell'habitat preesistente, evitando situazioni di incerta definizione o di artificiosità. Il traffico di cantiere dovrà evitare l'attraversamento del ponte storico e del nucleo insediativo di Torre Mandelli, riutilizzando la variante di tracciato delle piste studiata e realizzata per la costruzione della linea A.C.; per la restante parte della rete di piste sul lato sud dell'opera, qualora questa interferisca con le sistemazioni ambientali di ripristino e compensazione attualmente in progettazione da parte di TAV, si dovrà prevedere di trasferire gli oneri di ripristino in capo a TAV a SATAP S.p.A. attraverso la stipula di una apposita convenzione.
- Si dovrà prevedere la riqualificazione dei corridoi ecologici potenziali individuati nel SIA provvedendo, ove possibile, ad eliminare le interruzioni e ad ampliare le fasce di vegetazione ripariale lungo il reticolo di canali interferito dall'opera in oggetto.

- Ove sia rilevata la presenza di popolazioni animali e relative rotte di spostamento (con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico, ossia incluse negli allegati delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", nelle liste rosse internazionali e nazionali e, particolarmente, nel "Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette della Regione Lombardia" approvato con D.G.R. 20 aprile 2001, n° 4345), dovranno essere realizzati adeguati sottopassi per fauna, dei quali dovrà essere effettuato opportuno monitoraggio.
- I cantieri, gli svincoli e le aree di servizio dovranno essere collocati il più lontano possibile dalle aree naturalisticamente sensibili.
- Si dovrà tutelare il bosco esistente a cavallo dell'autostrada in Comune di Arluno (pk 110+000 circa), significativamente interessato dall'intervento.
- In prossimità dell'attraversamento dell'area a vocazione agricola all'interno del territorio comunale di Ossona, che crea una barriera al movimento faunistico, si dovranno inserire idonei collegamenti ecologici per la mobilità della fauna a ridosso dei corpi idrici e dei sottopassi esistenti.
- Per evitare casi di mortalità dell'avifauna dovuti a collisione, si dovranno dotare le eventuali nuove linee elettriche di spirali bianche e rosse alternate lungo i cavi (il bianco per gli uccelli notturni, il rosso per quelli diurni), mentre per evitare possibili fenomeni di elettrocuzione i tralicci elettrici dovranno essere dotati di dissuasori posti tra i conduttori elettrici e/o di posatoi alternativi.
- Gli attraversamenti dei corsi d'acqua artificiali e naturali dovranno essere progettati per consentire anche il passaggio della fauna terrestre di piccole e medie dimensioni; dovrà quindi essere elaborato un approfondimento inerente i passaggi per la fauna selvatica, secondo indicazioni coerenti con la "Direttiva sui passaggi per la fauna selvatica" pubblicata in data 11 novembre 2001 dal Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni (ATEC) della Confederazione elvetica.

Mitigazione, recupero e compensazione ambientale

- Dovranno essere affrontati i molteplici aspetti connessi alla progettazione delle misure di mitigazione degli impatti generati dalla realizzazione dell'opera, garantendo, in linea generale, un'elevata qualità progettuale, realizzativa e manutentiva.
- Il Proponente dovrà definire, in forma coordinata, tipologie, quantità e costi complessivi (inclusa la manutenzione e la gestione) delle opere di mitigazione proposte.
- Tutti gli interventi di inserimento ambientale e di mitigazione paesistica dovranno assumere come riferimento quanto contenuto nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano e nei singoli strumenti urbanistici comunali.
- Nei casi di posizionamento delle barriere antirumore presso i nuclei urbani, si richiede di provvedere anche alla realizzazione di interventi di riqualificazione del margine urbano.
- Le barriere antirumore, di cui si chiede un elevato livello di qualità architettonica, dovranno, ove possibile, essere integrate con altri strumenti aventi analoga funzione mitigativa (ad es. fasce vegetate arboreo-arbustive).
- Si richiede di creare fasce boscate o alberature con totale risistemazione dell'equipaggiamento arboreo per tutti i tratti interessati dal Parco Agricolo Sud Milano nonché per eventuali reliquati da frazionamenti che saranno destinati al Parco. Nelle singole aree l'estensione di tali fasce potrà avere dimensioni diverse, da un minimo di 5 m fino ad un massimo di 15-25 m.
- Le opere infrastrutturali di attraversamento (massicciate, sovrappassi, sottovie, ecc.) dovranno minimizzare l'impatto visivo nel contesto paesistico di riferimento mediante la scelta di opportune tipologie e modalità costruttive.

- Si evidenzia che, in riferimento agli interventi di inserimento e mitigazione previsti nel Comune di Rho e inseriti nel contesto del Parco Agricolo Sud Milano, come si evince dalla relazione GN RG 001 – R00D, costituiti da interventi di sistemazione dei margini di fontanili interferite, sussiste una discrepanza tra la numerazione delle schede contenute nella suddetta relazione e la cartografia di cui all'elaborato GN PL 004 D R00D, rilevando che, a fronte di un'analisi approfondita delle preesistenze ambientali e dei biotopi interessati, la parte propositiva si limita a ripetere l'intervento 1.1 "Sistemazione di argini o scarpate".
- Si dovrà individuare puntualmente le mitigazioni previste e la loro integrazione con gli analoghi interventi previsti per il tracciato ferroviario.
- Per evitare la mortalità da impatto dell'avifauna contro le barriere antirumore si raccomanda, per quanto possibile, di evitare la realizzazione di pannelli fonoassorbenti trasparenti, preferendo l'uso di biomuri o di pannelli in legno. Ove debbano prevedersi pannelli o finestre trasparenti, si prescrive l'apposizione di sagome di tipo "falco" da collocarsi con densità utile allo scopo (circa alla distanza di 10 cm l'una dall'altra).
- Nei tratti in cui la linea AC/AV Torino-Milano e l'autostrada A4 corrono affiancate, il progetto delle misure di mitigazione acustica dovrà essere effettuato in modo ottimizzato, tenendo conto di entrambe le infrastrutture insistenti nel medesimo corridoio, verificando la possibilità di una loro progettazione congiunta, al fine di evitare interferenze e ridondanze e conseguire un più efficiente utilizzo delle risorse disponibili.
- Gli interventi diretti al recettore dovranno essere limitati ai casi non tecnicamente risolvibili con mitigazioni alla sorgente e lungo il percorso di propagazione.
- Il gestore dell'infrastruttura dovrà assicurare la manutenzione delle opere di mitigazione acustica, provvedendo a sostituire le parti usurate o danneggiate con altre di prestazioni acustiche non inferiori, in modo da assicurare il perdurare nel tempo dell'azione mitigante.
- Si dovrà prevedere un sistema di abbattimento del rumore in prossimità del casello di Rho.
- Lungo il nuovo asse stradale, in particolare nei punti critici (vicinanza di abitati), al fine di contenere le polveri, si dovrà verificare la possibilità di impiegare dispositivi arborei (fascia con filari di essenze d'alto fusto-tipo latifoglia) ai lati della strada.
- In fase di cantiere si dovranno adottare tutti i provvedimenti atti a minimizzare l'incremento delle emissioni in atmosfera, in particolare in prossimità delle residenze, derivanti sia dalle fasi di lavoro sia dal traffico veicolare indotto. Si ritiene che le valutazioni dovrebbero essere distinte per i tratti in trincea, per quelli in rilevato e per quelli in galleria, stante la variabilità delle condizioni nelle diverse situazioni. In particolar modo, per i tratti previsti in galleria, andrà considerata la necessità di installare impianti di aerazione di potenza sufficiente ad assicurare un regolare ricambio dell'aria, soprattutto in condizioni critiche (traffico intenso, rallentamenti o code).
- Si dovranno prevedere misure di mitigazione nei casi di superamento delle soglie di attenzione per le polveri sottili PM 10 e PM 2.5, sia per la fase di cantiere sia per la fase di esercizio.
- Si dovranno prevedere barriere vegetali alle polveri lungo il tracciato autostradale a protezione non solo dei recettori sensibili ma anche delle colture agrarie destinate ad entrare nel ciclo alimentare.
- Si dovrà verificare la possibilità che la duna prevista nell'ambito del progetto della linea ferroviaria AC/AV quale opera di mitigazione al confine con il tracciato autostradale, che sul lato nord ospita una pista ciclabile destinata a brevi spostamenti urbani, possa essere prolungata fino al tratto abitato di Rogorotto-Mantegazza (pk 115+000).
- Si consiglia l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione

dell'inquinamento ambientale, con riferimento alle Linee guida individuate dal D.M. 1 aprile 2004.

- Nel progetto esecutivo dovrà essere massimizzato l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica, sia nel caso degli interventi di sistemazione spondale e di consolidamento dei versanti, sia nel caso delle opere di recupero ambientale.
- In prossimità delle aree umide situate in corrispondenza delle pk 94+500 - 94+600, pk 96+200 - 97+400, e del corridoio ecologico del Langosco e del Ticino, in quanto aree ad elevata sensibilità, gli interventi di recupero ambientale dovranno essere eseguiti tempestivamente, per lotti funzionali con il progredire dei lavori di adeguamento dell'autostrada, tenendo conto della stagionalità delle opere a verde. In tali aree gli interventi di recupero ambientale dovranno essere eseguiti durante la fase di costruzione dell'opera e non al termine dei lavori, agendo con la massima rapidità, onde minimizzare il più possibile gli impatti sulla fauna e sugli habitat interferiti. Per tali interventi dovranno essere utilizzate specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone adatte alle condizioni stazionali; inoltre, al fine di garantire la riuscita di questi interventi e l'attecchimento delle specie vegetali, dovrà essere effettuata una manutenzione obbligatoria per almeno tre anni dal termine dei lavori di realizzazione delle opere a verde. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l'accesso alla zona di intervento, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti. SATAP S.p.A. dovrà inoltre garantire la manutenzione della rete di piste di TAV da riutilizzarsi per i lavori di adeguamento della autostrada fino al momento della loro dismissione e il ripristino dei sedimi e delle aree contermini, secondo i progetti già definiti da TAV o nuovi progetti migliorativi che dovranno essere inseriti nel progetto esecutivo.
- Dal Naviglio Langosco ai Naviglio Sforzesco occorre prevedere un corridoio ecologico della stessa ampiezza di quello previsto dal progetto della linea AC (25 m) in modo da rendere omogenei i due lati del corridoio tecnologico, al fine di raggiungere un'analoga qualità in termini di mitigazione paesaggistica ed ambientale. Dovrà essere completata la fascia filtro attorno al corridoio infrastrutturale nel territorio del Parco del Ticino, anche riutilizzando il sedime abbandonato del vecchio tracciato autostradale e le aree compromesse dalla variante provvisoria. La proprietà delle aree di sedime dismesse e di quelle interessate dalla realizzazione della fascia filtro dovrà essere poi trasferita agli Enti Locali o al Parco Naturale della Valle del Ticino.
- Tra le attività di ripristino e compensazione dovrà essere inserita la riqualificazione della Tanca a nord della autostrada, interessata dalla realizzazione della variante provvisoria.
- Per quanto attiene alla interferenza del tracciato autostradale in progetto con l'area del Comune di Romentino, zonizzata nel vigente P.R.G.C. come "boscata o di rimboschimento" (rif.to art 3.6.1 e 3.6.5 NTA), il progetto esecutivo dell'intervento dovrà prevedere, oltre alla integrazione a verde genericamente prevista lungo il tracciato autostradale, la individuazione delle opere necessarie a recuperare e ricucire a verde l'assetto boscato interferito, nel rispetto delle specie arboree/arbustive presenti e del sesto di impianto. Dovranno altresì essere individuate le misure di compenso necessarie alla reintegrazione dell'area sottoposta ad esbosco.
- Tutti gli interventi di recupero, di mitigazione e di compensazione ambientale dovranno essere adeguatamente sviluppati in sede di progettazione esecutiva e i relativi importi

dovranno essere inseriti nel computo metrico del progetto esecutivo.

- La valutazione delle compensazioni dovrà essere della stessa entità di quelle previste per la realizzazione della linea AC, essendo l'impatto provocato dall'autostrada sicuramente non inferiore, e pertanto si prescrive che le stesse dovranno essere ridefinite all'interno dell'Accordo Procedimentale di cui sopra e sulla base della stima sommaria degli interventi proposti.
- In area Parco le barriere spartitraffico dovranno essere opportunamente colorate in modo da mitigare l'impatto visivo ed evidenziare agli automobilisti la presenza di un'area protetta.
- Nella progettazione esecutiva e durante la fase di realizzazione delle opere in progetto dovrà essere assicurata la conservazione delle menzionate aree umide situate in prossimità del tracciato autostradale in corrispondenza delle pk 94+500 – 94+600, pk 96+200 - 97 +400, di particolare importanza per l'avifauna e per gli anfibi. Poiché l'infrastruttura autostradale determina un effetto barriera nei confronti degli spostamenti delle specie faunistiche presenti nell'area e poiché, soprattutto nel tratto di autostrada che si snoda all'interno del Parco Naturale della Valle del Ticino, si evidenzia la possibilità di interferenze nei confronti della fauna selvatica dovute principalmente al rischio di collisione e schiacciamento di animali da parte del traffico veicolare, dovrà essere prevista la realizzazione di adeguati sistemi di dissuasione (recinzioni) all'accesso alla carreggiata da parte della fauna e di idonei passaggi per permettere l'attraversamento degli animali in sicurezza, anche in base alle risultanze delle attività di monitoraggio da realizzare nel tratto autostradale ricadente nell'Area protetta. Al fine di ridurre il più possibile tale effetto barriera generato dall'infrastruttura nei confronti della fauna selvatica, si richiede che gli scatolari previsti in progetto sia a finalità idraulica che viabilistica siano progettati in modo da poter essere funzionali ai movimenti della piccola fauna vertebrata. A questo proposito particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione coordinata e nella realizzazione delle fasce di vegetazione arborea ed arbustiva aventi funzione di invito all'ingresso dei passaggi, di barriera antirumore ed antiabbagliamento e di connessione del corridoi ecologici. Nel progetto esecutivo dovranno comunque essere riviste le dimensioni di tombini e passaggi per la fauna affinché abbiano caratteristiche geometriche e funzionali simili a quelle delle corrispondenti opere TAV, aggiungendo varchi ove mancanti. In particolare per il sottopasso TAV, in corrispondenza della strada comunale Boscaccio- Mandelli, dovrà essere valutato il recupero in funzione della permeabilità del territorio con una corrispondenza sul lato autostrada mediante il dimensionamento adeguato del ponte sul Naviglio Langosco ed attrezzando i passaggi e gli spazi tra i due rilevati.
- Per quanto riguarda gli interventi che interessano corsi d'acqua naturali, prima dell'esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Novara, le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente ovvero il cronoprogramma dei lavori in alveo dovrà essere adattato in modo da rispettare il periodo riproduttivo della Trota marmorata, con sospensione dei lavori che possono determinare trasporto solido o intorbidimento delle acque da Novembre a Febbraio. In generale comunque, al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l'esecuzione degli interventi che interessano direttamente l'alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo dà ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d'acqua e da concentrare il più possibile le operazioni all'interno dell'alveo. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e

caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all'intervento, in modo da non determinare effetti di "banalizzazione"dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario Nel caso in cui le barriere antirumore fossero realizzate con pannelli fonoassorbenti trasparenti, questi dovranno essere dotati di idonee segnalazioni (sagome di rapaci in volo, colorazioni, etc), in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni. E' noto infatti che tali barriere rappresentano un'importante causa di mortalità in assenza di accorgimenti opportuni.

- Si dovranno sviluppare gli interventi di mitigazione, le opere di compensazione, gli interventi di inserimento paesaggistico, così come proposti nello Studio d'Impatto Ambientale esaminato e sue integrazioni, in coerenza sia con le presenti prescrizioni, sia con gli analoghi provvedimenti previsti dal progetto TAV, considerando anche la fascia interclusa tra i due tracciati, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici.
- Laddove, per prossimità alle abitazioni o a siti ambientalmente sensibili, si sia determinata la necessità di contenere l'impatto acustico mediante barriere fonoassorbenti, si dovranno prevedere barriere acustiche dotate di opportune opere a verde di mascheramento delle strutture al fine di mitigare ulteriormente l'impatto visivo. In zone di rilevante valenza pesaggistica dovrà essere prevista la realizzazione di barriere con tecniche e materiali che abbiano un elevato effetto mimetico con strutture in legno o con strutture atte ad ospitare essenze arbustive (ovvero dossi alberati e inerbati, ecc.). Il tutto in coerenza con gli analoghi interventi previsti o già realizzati nell'ambito della TAV.
- Si dovrà fare ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, per le opere di sistemazione a verde, ripristino ambientale e rinaturazione previste, adottando le "Linee Binda per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde" del Ministero dell'Ambiente, Servizio VIA, settembre 1997; si dovrà fare inoltre riferimento, ai fini della progettazione definitiva, al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" della Regione Lombardia ed al "manuale di ingegneria naturalistica" della Regione Lazio o della Regione Emilia Romagna, o ad altri manuali qualificati; si dovrà garantire altresì per le aree sistemate, comprese quelle intercluse dagli svincoli, la manutenzione per almeno 5 anni dall'impianto.
- In considerazione del fatto che il nuovo tracciato ha una livelletta mediamente più alta rispetto all'attuale, il che comporta la presenza di un margine dell'autostrada decisamente più marcato, si dovrà prevedere adeguati interventi di caratterizzazione paesaggistica mediante riqualificazione e potenziamento del verde lungo i rilevati di margine.
- Si dovranno integrare i provvedimenti di inserimento paesaggistico con gli analoghi provvedimenti previsti dal progetto TAV con particolare considerazione per la fascia interclusa tra i due tracciati.
- Si dovranno anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura.
- Si dovranno inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell' appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere.
- Si dovrà verificare positivamente, in fase di progettazione esecutiva, la fattibilità tecnica, l'adeguamento e la messa in sicurezza, in Comune di Rho, della Via dei Fontanili nel tratto (lungo circa 400 m) ad est di Via San Martino, compreso tra gli interventi di adeguamento/sistemazione di competenza TAV S.p.A..
- Le valutazioni ambientali e le conseguenti misure di mitigazione/compensazione da

progettare e porre in essere per tutta la tratta in cui l'Autostrada A4 corre in affiancamento al tracciato della linea ferroviaria AC/AV Torino-Milano, dovranno essere condotte in modo coordinato, valutando le rispettive interazioni planoaltimetriche e gli effetti ambientali cumulativi generati e perseguendo i seguenti obiettivi generali:

- massima integrazione delle due infrastrutture;
- progettazione integrata dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua e specifico progetto di inserimento e mitigazione ambientale delle opere previste;
- risoluzione delle criticità connesse alla viabilità interferita;
- ottimizzazione dell'inserimento ambientale delle due infrastrutture;
- coordinamento delle fasi di cantiere.

- Dovranno essere previsti interventi di recupero ambientale per le aree intercluse e residuali conseguenti alla realizzazione delle opere, valutando la possibilità di prevedere interventi di riqualificazione paesaggistica (rinverdimenti, rimboschimenti, ecc.). In particolare, dovranno essere interessate da tali interventi tutte le aree che risulteranno intercluse anche a seguito dell'affiancamento tra la TAV e l'autostrada.
- Il Proponente dovrà individuare tutti gli interventi di compensazione ambientale, territoriale e sociale, da attuare in aggiunta alle opere di mitigazione ambientale, proponendo azioni concrete e adeguando a tale scopo gli stanziamenti finanziari indicati nel progetto preliminare, in grado di incidere positivamente sul territorio a fini di riequilibrio del contesto ambientale interferito.
- Il problema più complesso è il dimensionamento delle aree destinate alle misure di compensazione dei danni all'ambiente naturale; in modo da assicurare il bilanciamento con i danni residuali provocati dall'infrastruttura, al netto delle misure di mitigazione.
- I danni alla natura e al paesaggio e le correlate misure di mitigazione e compensazione dovranno essere definiti per i seguenti beni tutelati, valutati nell'ambito di fasce di diversa larghezza:

vegetazione e fauna	1 Km per parte dall'asse del tracciato
suolo	200 m per parte dall'asse del tracciato
acque	200 m per parte dall'asse del tracciato
aria/clima	500 m per parte dall'asse del tracciato
quadro paesistico	1 km per parte dall'asse del tracciato
beni culturali	200 m per parte dall'asse del tracciato

- Il bilanciamento compensativo (danni residuali attesi dopo le misure di mitigazione = misure di compensazione) dovrà essere effettuato separatamente per i singoli beni tutelati. Ciò porta ad una maggiore articolazione ed estensione territoriale delle misure stesse, in cui prevalgono gli impianti vegetazionali, con un dimensionamento che tiene conto in forma dettagliata delle caratteristiche ambientali e delle funzioni ecologiche del

territorio attraversato.

- Le misure di compensazione dovranno essere estese oltre il quadro paesistico (fasce arboree in fregio all'infrastruttura, lungo il sedime viario), all'interno di un territorio più vasto dello spazio dove è ubicata l'infrastruttura. A tal proposito si dovrà integrare il progetto definitivo con indicazioni sulle tipologie delle nuove misure di compensazione, come sopra precisate, da applicare ad una superficie complessiva, esterna a quella occupata dall'infrastruttura, non inferiore a quest'ultima (superficie viaria vera e propria, al netto di gallerie e viadotti, e superficie delle strade perimetrali di servizio).

Nello specifico, in fase di progettazione esecutiva:

- Tutte le misure di compensazione dovranno essere ultimate, di norma, prima dell'entrata in esercizio dell'ammodernamento dell'infrastruttura.
- Occorrerà verificare la possibilità di intese con i proprietari/gestori dei fondi agricoli, per la rinaturalizzazione di aree residuali adiacenti alla viabilità, nell'ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria, in particolare in corrispondenza dei passaggi faunistici; in caso contrario, occorrerà reperire altre aree più distanti dall'infrastruttura, attualmente di scarsa qualità ma di dimensioni e potenzialità idonee a garantire l'impianto di vasti biotopi secondari (boschi, zone umide, prati estensivi), che col tempo siano in grado di raggiungere un'alta qualità ecologica. A quest'ultimo fine, le superfici più adatte possono essere identificate prioritariamente:
  - all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, valorizzando le sinergie con i rispettivi strumenti di pianificazione, che in alcune situazioni consentono anche l'obiettivo della fruizione ricreativa e la capacità progettuale/gestionale tipica delle aree protette;
  - nell'ambito delle attività di escavazione dei materiali di riporto nei rilevati autostradali (cave esistenti), peraltro da subordinare a prioritarie esigenze naturalistiche (creazione di zone umide), con particolare riferimento ai limiti di profondità.
- Per quanto riguarda le piante arboree, arbustive ed erbacee messe a dimora, per ciascuna tipologia vegetazionale di tipo legnoso dovranno essere impiegate specie riconducibili a consociazioni mesofile dei Querco-carpineto ed a consociazioni igrofile del salico-pioppeto.
- Occorrerà identificare i soggetti responsabili della manutenzione delle opere idrauliche previste.
- Occorrerà definire misure di prevenzione dei danni evitabili connessi alla realizzazione dell'infrastruttura, quali sottopassaggi e sovrappassaggi di adeguate dimensioni, integrati nella stessa infrastruttura di trasporto, per favorire la continuità dell'attività agricola e del sistema idraulico, oltre allo scambio ecologico di organismi e popolazioni selvatiche.
- Occorrerà definire misure di compensazione dei danni inevitabili connessi alla realizzazione dell'infrastruttura, mediante modellamento naturaliforme di aree adiacenti o in altre posizioni schermate dalle immissioni, per realizzare biotopi secondari di collegamento e integrazione delle reti ecologiche.
- A compensazione dell'eventuale eliminazione di aree boscate interferenti con il tracciato dovrà essere previsto un rimboschimento, preferibilmente presso aree di pregio (corridoi ecologici, ecc), di superficie pari almeno al doppio di quella eliminata.

Sistema agricolo

- Si dovranno definire tipologie, quantità e costi complessivi (inclusa la manutenzione e la gestione) delle misure di minimizzazione e compensazione dei danni alle reti ecologiche, alle reti idrauliche ed alle proprietà fondiarie.
- Si dovrà definire il progetto esecutivo delle suddette misure, con la collaborazione del Consorzio di Bonifica e dei Parchi Regionali, idoneo a ricucire reti ecologiche e idrauliche, con grado di dettaglio necessario al ripristino della piena efficienza delle rispettive funzioni.
- Si dovranno definire i contratti di esecuzione, manutenzione e monitoraggio, attraverso specifici capitolati.
- Si dovranno definire ulteriori e connessi contenuti tecnico-amministrativi, economici e procedurali, nonché i profili di reciproca responsabilità in riferimento alla tematica idraulica, al fine di dar corso alle autorizzazioni previste dal Regio Decreto 368/1904 e dalla D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 in materia di polizia idraulica (che il Consorzio di Bonifica deve rilasciare prima dell'inizio dei lavori con specifico atto concessorio).

Rumore

- Per quanto riguarda il rumore generato nella fase di realizzazione, dovranno essere presi a riferimento i limiti di zona vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile neanche con l'adozione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo, potrà essere richiesta al Comune deroga per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge n. 447/1995.
- Si dovranno definire in dettaglio gli interventi di mitigazione acustica necessari per la coesistenza dell'infrastruttura con la scuola in progetto nel Comune di Arluno.
- Si dovrà approfondire l'analisi della componente rumore secondo quanto dichiarato nella risposta alla richiesta di integrazioni n. 14, nonchè dettagliare i provvedimenti previsti per la mitigazione del rumore dovuto ai cantieri mobili, ove necessario.
- Si dovrà prevedere l'inserimento dell'infrastruttura in progetto nell'ambito del Piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge n. 447/1995.
- Dovrà essere considerato il problema degli effetti derivanti dalla rumorosità prodotta dai veicoli nel percorrere l'infiastruttura in progetto rispettando i contenuti del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142. Si ritiene anche consigliabile che la valutazione previsionale del fenomeno, legata sia alle caratteristiche costruttive del manufatto sia alla stima del volume di traffico da mezzi pesanti, tenga conto che in prossimità degli svincoli, in particolare sulle rampe, sono normali le fasi di accelerazione e decelerazione dei veicoli, che incrementano i fenomeni di inquinamento da rumore.
- I livelli di rumore post operam non dovranno essere superiori in nessun caso ai limiti previsti dal D.P.R. n. 142/2004 e quindi, qualora i limiti di rumore assunti a riferimento in corrispondenza di qualche recettore fossero più elevati (meno conservativi) di quelli previsti dal suddetto D.P.R. n. 142/2004, andranno adeguati di conseguenza e così, se necessario, le mitigazioni.
- In corrispondenza dei recettori situati nelle aree di sovrapposizione della fascia di pertinenza delle linee ferroviaria ed autostradale, non dovrà essere complessivamente superato il maggiore dei valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture.
- Dovrà essere redatta valutazione previsionale di impatto acustico anche in relazione alla nuova viabilità locale, qualora strettamente connessa con l'intervento autostradale.

Atmosfera

- Per quanto riguarda le fasi di movimentazione e stoccaggio di materiali polverulenti si prescrive che:
  - tutte le fasi dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti di tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto;
  - i silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto;
  - i sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto dovranno essere dimensionati e manutenuti in modo tale da garantire il mantenimento, in tutte le condizioni di funzionamento, di un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m^3 a 0 ^{0}C e 0,101 Mpa. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.

- Relativamente alla componente atmosfera, in particolare alla diffusione di polveri, ossidi di azoto, ossido di carbonio, si dovranno adottare tutte le misure derivanti dal PRQA della Regione Lombardia ai sensi del D.M. 60/2002 e del Dlgs. n. 351/1999. Inoltre si dovrà installare un idoneo sistema di conteggio del traffico che tenga anche conto dei transiti ai caselli. Tale sistema dovrà essere definito in modo funzionale alle azioni che la Regione Lombardia ha attuato e ha in programma.
- Sarà necessario predisporre un impianto di aspirazione ed abbattimento delle polveri all'interno della galleria presente nel territorio comunale di Pregnana Milanese.
- In riferimento all'inquinamento atmosferico si suggerisce, per quanto possibile, il mantenimento dei valori inferiori ai Livelli Guida suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la concentrazione degli inquinanti da traffico in corrispondenza dei recettori sensibili.

Siti inquinati

- Nei casi in cui il proponente non sia responsabile della situazione di inquinamento e/o proprietario delle aree ed intenda procedere alla bonifica dei siti inquinati di propria iniziativa al fine di eseguire le opere in progetto, i costi degli interventi di bonifica saranno a carico del proponente stesso. Per quanto riguarda l'estensione delle aree da bonificare, questa potrà essere definita con certezza solamente a seguito del completamento dei piani di caratterizzazione. Resta comunque inteso che il proponente dovrà garantire che la realizzazione delle opere in progetto non inibisca l'esecuzione degli interventi di bonifica in corso o di futura realizzazione relativi a situazioni di inquinamento conosciute. Relativamente ai criteri di indagine, la verifica dei limiti di accettabilità, con riferimento al criterio per la classificazione di un sito come contaminato, deve essere effettuata in modo indipendente dalla profondità degli scavi per le opere in progetto. La verifica delle situazioni di inquinamento deve essere necessariamente estesa alle matrici terreno ed acque.
- Nel caso di interferenze con aree contaminate, si dovranno definire le modalità di bonifica delle stesse.
- Dovrà essere verificato l'inquinamento della falda acquifera in Comune di Arluno, con

particolare riferimento alla presenza di un pozzo ad uso potabile in via Foscolo.

Rifiuti

- Il progetto esecutivo dovrà contenere:
  - la quantità di rifiuti che si prevede di produrre suddivisi per tipologie e con l'indicazione della relativa classificazione (pericolosi e non pericolosi). Ogni tipologia di rifiuti deve essere caratterizzata dal relativo codice CER;
  - le modalità di deposito temporaneo con la specificazione delle caratteristiche delle strutture adibite a tale scopo, nonché degli accorgimenti previsti al fine di evitare inconvenienti di carattere ambientale;
  - le modalità di gestione dei rifiuti di cui trattasi (destinazioni finali, procedure previste) alla luce della normativa dì settore.

Attività estrattive

- Stante le difficoltà di attuazione del Piano cave attualmente in essere per il Tronco I, dovrà essere prodotta una revisione delle stesso, che includa un'analisi dei fabbisogni connessi all'ammodernamento ed adeguamento del Tronco II (Novara est-Milano) da pK 91+000 a pK 127+000 oltre alla "Variante di Bernate Ticino" da pK 98+027 a pK 103+220 comprendente il Viadotto sul Ticino, per la tratta di competenza regionale. L'adeguamento del Piano dovrà riprendere le linee guida ed i criteri scelti nella redazione del Piano Cave vigente, garantendo omogeneità e correttezza nell'individuazione ed applicazione di specifici criteri di salvaguardia e tutela ambientale per l'uso delle risorse estrattive, e dovrà innanzitutto essere redatto in conformità alla L.R. n. 30/1999. In particolare il Piano dovrà prioritariamente individuare i materiali. alternativi previsti nella L.R. n. 30/1999 e dovrà garantire una unicità di rapporto con il realizzatore dell'opera tramite l'individuazione di un "Unico Soggetto Proponente", cui competa la responsabilità delle attività di programmazione dell'insieme delle cave ipotizzate. Il Piano di cui sopra dovrà essere redatto nel rispetto dei seguenti criteri di scelta e di gestione:

1) criteri di scelta

a) arretramento dei terrazzi morfologici;
b) contenimento della profondità dello scavo a più di 1 m sopra il livello massimo di escursione della falda e pertanto esclusione degli scavi sottofalda;
c) tipologia di coltivazione che consenta l'utilizzo *del* sito di cava secondo la destinazione originaria;
d) individuazione di aree non sottoposte a vincoli pubblicistici e comunque attualmente oggetto di compromissione e degrado del territorio;
e) verifica delle caratteristiche tecniche dei materiali scavati secondo le classificazioni riconosciute nei capitoli d'appalto;

2) criteri di gestione

a) per gli interventi che sono finalizzati anche a miglioramenti fondiari dei siti, accertamento dell'eventuale miglioramento secondo le metodologie dell'estimo tradizionale;

b) progetti di coltivazione in cui siano previsti lotti di recupero ambientale in corso d'opera;
c) studio degli incrementi di traffico riferito ai percorsi dei mezzi di trasporto da cava a cantiere.

Sicurezza

- Per quanto concerne la sicurezza lato Sud, si ribadisce quanto già prescritto per il tratto autostradale Torino-Novara est (D.G.R. n. 8-5864 del 22/04/2002), ovvero che con apposita convenzione tra SATAP S.p.A., RFI S.p.A. e Consorzi Irrigui, vengano definite le modalità di manutenzione dello stradello realizzato da TAV nell'area interclusa fra la linea AC e il sedime autostradale. Per quanto riguarda invece la sicurezza lungo la carreggiata lato Nord il progetto esecutivo di ammodernamento del Tronco II dovrà essere integrato con un "Piano di accessibilità all'Autostrada in emergenza" che tenga conto di quello già fornito per il Tronco I che prevede 38 punti di ingresso distribuiti fra pK 0.00 e pK 81.900 (Novara Ovest), ad una distanza media di circa 2 Km uno dall'altro, e che si è ritenuto adeguato all'esigenza di sicurezza richieste nelle condizioni attuali garantite dal progetto di ammodernamento.
- Si prescrive che venga redatto, così come già previsto per il tratto autostradale Torino-Novara est (citata D.G.R. n. 8-5864 del 22/04/2002), un piano funzionale che riguarda l'accessibilità, alternativa alle vie ordinarie, in modo da permettere una funzionalità dell'emergenza in caso di particolari situazioni di difficile soluzione. Dovrà pertanto essere garantita la messa in sicurezza della struttura e l'eventuale creazione di spazi per l'uso dell'elisoccorso in aree esterne al vero e proprio sedime stradale Per quanto riguarda la cantierizzazione, si prescrive la specificazione, in sede di stesura dell'esecutivo, di tutte le informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza dei servizi e degli approvvigionamenti che verranno impiegati anche in rapporto al numero degli addetti.

Piano di Monitoraggio

- Per il controllo delle attività dei cantieri, vista la dimensione dell'opera e la sensibilità del territorio del Parco del Ticino, dovrà essere realizzato un monitoraggio ambientale volto al controllo delle pressioni esercitate e degli eventuali impatti. Tale monitoraggio dovrà essere realizzato in prosecuzione metodologica e cronologica del monitoraggio che già SATAP S.p.A. conduce sulla tratta in costruzione tra Torino e Novara est e TAV S.p.A. conduce nel territorio dei due Parchi.
- La definizione delle campagne di monitoraggio delle componenti ambientali interessate che dovranno caratterizzare lo stato ante-operam, la fase di realizzazione e la fase di esercizio dell'infrastruttura dovranno essere concordate con tutti gli Enti competenti, in armonia e in diretta connessione con quanto già previsto nel Piano di Monitoraggio approvato per il Tronco I Torino - Novara est attualmente in fase di realizzazione, e dovranno altresì essere oggetto dell'Accordo Procedimentale di cui sopra. Si danno comunque nel seguito alcune indicazioni generali:
  - il monitoraggio delle acque superficiali dovrà essere connesso alle attività in alveo, seguendone l'evoluzione;
  - il monitoraggio della vegetazione, della fauna terrestre e della ittiofauna dovrà essere realizzato in prosecuzione di quelli finora svolti da TAV S.p.A. senza soluzione di continuità; questo implica l'anticipazione di attività di monitoraggio ambientale rispetto alla apertura dei cantieri;

- per l'atmosfera, anche fuori dal territorio del Parco e su un congruo numero di recettori, dovrà essere realizzato il monitoraggio delle deposizioni di particolato, integrato da un monitoraggio in continuo di PTS, PM10 e NOx che segua i cantieri via via più importanti o collocati in zone altamente sensibili per la salute pubblica o per gli ecosistemi;
- per consentire la corretta valutazione del contributo del traffico autostradale alla qualità dell'aria, in prosecuzione a quanto previsto per il primo tronco, dovranno essere raccolti i dati relativi ai flussi di traffico orari e alla velocità media di percorrenza per ciascun arco autostradale (almeno casello - caselle) suddivisi secondo le tipologie previste dalla metodologia EMEP-CORINAIR 99 (eventualmente aggiornata);
- dovranno essere definiti i tempi tassativi di trasmissione dei dati di monitoraggio ambientale nonché di ogni altra informazione ambientale richiesta dagli Enti, le metodologie e le prestazioni analitiche di ogni attività di laboratorio, i formati di interscambio dei dati ambientali, progettuali e territoriali;
- sulla base di una analoga attività già prevista per il primo tronco, dovrà essere realizzato uno studio che valuti il carico inquinante associato alle acque di piattaforma nelle sue sezioni più significative e che valuti il funzionamento dei sistemi di trattamento in progetto al fine di ottimizzare i cicli di trattamento e di smaltimento delle acque di piattaforma, tenuto conto delle particolarità ambientali del territorio attraversato;
- dovranno essere prodotte informazioni analitiche sulla qualità e quantità del carico associato alle acque a valle del trattamento di sedimentazione e disoleazione, per cui sarà necessario prevedere un monitoraggio (almeno di durata triennale a costituire una serie di almeno 30 osservazioni) scandito dall'andamento della pluviometria in corrispondenza degli eventi di durata prossima ai tempi di corrivazione dei bacini di raccolta delle singole sezioni del corpo autostradale.

- Si dovrà sviluppare il Progetto esecutivo del monitoraggio ambientale, in coerenza con le Linee Guida predisposte dalla CS VIA e con quanto analogamente previsto per il progetto della linea AC.
- Si dovrà sviluppare in dettaglio il Sistema di Gestione Ambientale conformemente alla norma ISO 14001.
- I contenuti dei Piani di monitoraggio di seguito prescritti dovranno essere concordati con le strutture dell'ARPA territorialmente competente, unitamente all'individuazione delle aree, delle caratteristiche degli strumenti da utilizzare, tra i quali l'uso di laboratorio mobile e centraline fisse, i manuali di gestione, i parametri d'analisi, le procedure per completare il monitoraggio, comprendendo anche le misure di mitigazione.
- Alle strutture medesime andranno, altresì, inviati i risultati delle attività di misurazione condotte sul territorio, per le valutazioni di merito.
- A seguito delle risultanze dei monitoraggi ambientali relative alle due infrastrutture in affrancamento (autostrada e linea ferroviaria), dovranno essere previsti gli interventi correttivi delle misure di mitigazione eventualmente necessari.
- Dovrà essere condotto un monitoraggio degli inquinanti sia prima dell'intervento sia nelle fasi di cantiere e di esercizio, i cui dati dovranno essere trasmessi all'ARPA per la loro validazione.
- I piani di monitoraggio approntati per la verifica del rispetto dei valori limite degli inquinanti in atmosfera dovranno porre particolare attenzione ai territori ricadenti in zona di risanamento di tipo A; in caso di mancato rispetto del suddetto limite, dovranno

essere adottati tutti gli accorgimenti necessari.

- Dovrà essere condotto un monitoraggio degli inquinanti nelle falde acquifere.
- Dovrà essere predisposto, prima del termine dei lavori e dell'entrata in. esercizio dell'infrastruttura, un programma di monitoraggio acustico post operam con adeguate rilevazioni fonometriche, al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti di rumore dell'efficacia delle misure di mitigazione e di progettarne, se necessario, di ulteriori. Tale programma dovrà precisare, in dettaglio, localizzazione e modalità delle misure e definire la durata complessiva dei monitoraggio in funzione della numerosità e complessità dei rilievi fonometrici; esso dovrà essere inviato ai Comuni ed alle strutture dell'ARPA territorialmente competenti per le valutazioni di adeguatezza, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 7/8313. Entro tre mesi dal termine del monitoraggio dovrà essere predisposta ed inviata ai Comuni ed alle strutture dell'ARPA territorialmente competenti una relazione riportante gli esiti dell'attività di monitoraggio, le valutazioni di conformità rispetto ai limiti di rumore e l'indicazione degli eventuali interventi di mitigazione necessari per conseguire il rispetto dei limiti di rumore, nonché dei tempi di attuazione dei medesimi.
- Dovrà essere implementato il monitoraggio proposto dal SIA, limitato alla vegetazione, che dovrà avere come riferimento principale le specie faunistiche sensibili (ad es. specie contenute negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli).
- A garanzia della realizzazione degli approfondimenti progettuali, delle opere e dei monitoraggi sopra evidenziati, in fase di progettazione esecutiva dovranno essere individuate congrue risorse finanziarie specificatamente destinate a tali scopi.
- Dovrà inoltre essere sottoposto all'esame della competente Direzione Generale Qualità dell'Ambiente un adeguato strumento di garanzia in ordine all'effettiva attuazione delle prescrizioni.

Raccomandazioni

- Per la recinzione autostradale si adotti una rete con maglie decrescenti dall'alto verso il basso.
- Il realizzatore dell'infrastruttura acquisisca, per le attività di cantiere, anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS).
- Il Proponente in sede di progettazione esecutiva dia riscontro a quanto formulato dalla Regione Lombardia con Deliberazione di G.R. del 5 agosto-2004, n. VII/18610, per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO ED ARCHITETTONICO

- Per le aree intercluse tra le due infrastrutture dovrà essere prevista una sistemazione espressamente progettata che consenta di mitigare paesisticamente l'impianto dell'opera attraverso riporti di terra e impianto di sistemi a verde.
- Le scarpate dei pendii dovranno essere inerite e localmente interessate da piantumazioni di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona.
- Per le opere d'arte (ponti, viadotti, ecc.) dovrà essere posta una cura particolare nelle finiture superficiali dei getti cementiti, preferibilmente con calcestruzzi colorati con pigmenti nell'impasto, per ottenere tonalità adatte alla gamma cromatica dell'ambiente. I piastrini dei viadotti e le velette dovranno avere un trattamento superficiale scanalato e/o bocciardato, in modo che tipo e qualità delle finiture costituiscano un motivo ricorrente dell'intera opera.

- Si richiede inoltre che per tutti i fabbricati che si dovesse prevedere di demolire, o che comunque venissero ad essere direttamente interessati dalle nuove opere stradali, venga preventivamente condotta una verifica sulla sussistenza di eventuali vincoli storico-artistici ai sensi del Titolo I parte II del D.Lgs n. 42/2004 e sulla eventuale sussistenza di interesse rivestito da parte degli immobili con più di 50 anni, e di proprietà dello Stato, di Enti Pubblici o Persone Giuridiche Private non aventi fini di lucro, interessati dall `intervento.
- Considerato che l'ampliamento ricade in prossimità di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I parte II dei D. Lgs n. 42/2004 (es. la cappella di S. Giovanni nel comune di Galliate, ecc.), nonché di cascine aventi interesse documentario e paesistico (es. cascine Rossa, Racchetta, Fornace, Lualdi, Boscaccio, ecc.), si richiede l'adozione di soluzioni atte a limitare l'impatto visivo delle nuove opere con tali complessi edificati, per esempio inserendo filari di alberature e/o barriere acustiche rivestite di legno. Qualora i successivi approfondimenti in fase esecutiva, condotti sulla base delle sopra esposte osservazioni, appurassero la necessità di acquisire il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte ai sensi del Titolo I parte II del D.Lgs n. 42/2004, dovrà essere trasmessa la relativa documentazione progettuale per l'espressione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21.
- Per le eventuali barriere fonoassorbenti collocate in zone d'interesse ambientale si dovranno scegliere tipologie che ben si inseriscano nell'ambiente, prediligendo - ove possibile - l'utilizzo di schermi vegetali. Dovranno essere previste adeguate sistemazioni dal punto di vista paesistico ambientale - di tutte le aree interessate dal cantiere, con particolare attenzione alle nuove sistemazioni di argini e sponde dei corsi d'acqua interessati dall'intervento.
- Si dovrà eseguire una valutazione archeologica preventiva in corrispondenza della località Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate e pertanto si chiedono indagini archeologiche preliminari.
- Per le caratteristiche delle opere e per le conoscenze acquisite sull'area in cui ricadono, vista anche la notevole incidenza di aree a rischio archeologico definito "alto", si richiede che venga elaborato con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte un programma di indagini ed accertamenti archeologici preventivi secondo linee che già emergono nello studio archeologico compreso nella progettazione. Fin d'ora comunque si ritiene indispensabile prevedere al momento dell'avvio dei lavori almeno un'assistenza costante in corso d'opera di scavo e scortico da parte di operatori specializzati sotto la direzione tecnico-scientifica della suddetta Soprintendenza, per evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di rinvenimenti occasionali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.
- I siti individuati con certezza in corrispondenza di aree destinate ad opere dovranno essere per quanto possibile indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutazioni di possibili varianti in corso d'opera; ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiale, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quant `altro richiesto) che comportino scavi o scortichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti imprevisti definite per il tracciato dell'opera principale. Dovranno essere attivate ed espletate le necessarie procedure richieste dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, con particolare riferimento alla necessità di sottoporre il progetto a procedura di Valutazione di Incidenza.

- Dovrà essere evitata o eliminata qualsiasi opera che interrompa la continuità del sistema naturale costituito dall'insieme di corsi d'acqua e vegetazione ripariale e dai corridoi della rete ecologica. In corrispondenza degli attraversamenti del tracciato autostradale con detto sistema, dovrà essere potenziata la continuità del tessuto ecologico attraverso la riqualificazione della cenosi esistente e la costituzione di nuove formazioni.
- Dovrà essere realizzata una progettazione dei ponti sul Ticino e sul Naviglio Grande che, in relazione alla alta valenza paesistica degli ambiti attraversati, si caratterizzi per qualità architettonica. Per il ponte sul Naviglio Grande si raccomanda di distanziare quanto più possibile le spalle del ponte in modo da non intaccare la fascia ivi costituita della rete ecologica e consentire una migliore visuale del Naviglio.
- Tutte le modifiche progettuali necessarie per adeguare il progetto alle indicazioni e condizioni espresse nella formulazione dei pareri da parte della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici e delle quattro Soprintendenze competenti territorialmente, dovranno essere sottoposte all'esame del Ministero per i beni e le Attività Culturali che effettuerà nel merito la verifica di ottemperanza.

ALLEGATO 2

ELENCO ELABORATI CATASTALI RELATIVO AGLI ESPROPRI

Sc.	Titolo	Scala	Opera		Progressiva		Documento			Rev.	Nome file	Emissione	Revisione
	ESPROPRI												
	Relazione sugli espropri e stima delle indennità		GEN	ESP	091+000	GN	SM	001	-	R00D	GENESP091000GNSM001-R00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Galliate Tav. 1 di 32 - dal km 91+000	1:1500	GEN	ESP	091+000	GN	PL	001	X	R00D	GENESP091000GNPL001XR00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Galliate Tav. 2 di 32 - dal km 91+800	1:1500	GEN	ESP	091+000	GN	PL	002	X	R00D	GENESP091000GNPL002XR00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Galliate Tav. 3 di 32 - dal km 92+400	1:1500	GEN	ESP	091+000	GN	PL	003	X	R00D	GENESP091000GNPL003XR00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Romentino Tav. 4 di 32 - dal km 92+600	1:1500	GEN	ESP	091+000	GN	PL	004	X	R00D	GENESP091000GNPL004XR00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Romentino Tav. 5 di 32 - dal km 93+900	1:1500	GEN	ESP	091+000	GN	PL	005	X	R00D	GENESP091000GNPL005XR00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Romentino Tav. 6 di 32 - dal km 94+700	1:1500	GEN	ESP	091+000	GN	PL	006	X	R00D	GENESP091000GNPL006XR00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Romentino Tav. 7 di 32 - dal km 95+500	1:1500	GEN	ESP	091+000	GN	PL	007	X	R00D	GENESP091000GNPL007XR00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Romentino Tav. 8 di 32 - dal km 96+800	1:1500	GEN	ESP	091+000	GN	PL	008	X	R00D	GENESP091000GNPL008XR00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Romentino Tav. 9 di 32 - dal km 97+400	1:1500	GEN	ESP	091+000	GN	PL	009	X	R00D	GENESP091000GNPL009XR00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Romentino Tav. 10 di 32 - dal km 97+900	1:1500	GEN	ESP	091+000	GN	PL	010	X	R00D	GENESP091000GNPL010XR00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Bernate Ticino Tav. 11 di 32 - dal km 99+300	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	011	E	R00D	GENESP091000GNPL011ER00D	giu-03	
6	Piano particellare di esproprio - Comune di Bernate Ticino Tav. 12 di 32 - dal km 101+000	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	012	E	R00D	GENESP091000GNPL012ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Marcallo con Casone Tav. 13 di 32 - dal km 103+200	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	013	E	R00D	GENESP091000GNPL013ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Marcallo con Casone Tav. 14 di 32 - dal km 105+600	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	014	E	R00D	GENESP091000GNPL014ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Marcallo con Casone Tav. 15 di 32 - dal km 107+100	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	015	E	R00D	GENESP091000GNPL015ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Mesero Tav. 16 di 32 - dal km 104+200	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	016	E	R00D	GENESP091000GNPL016ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Ossona Tav. 17 di 32 - dal km 107+100	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	017	E	R00D	GENESP091000GNPL017ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Santo Stefano Ticino Tav. 18 di 32 - dal km 109+200	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	018	E	R00D	GENESP091000GNPL018ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Arluno Tav. 19 di 32 - dal km 109+800	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	019	E	R00D	GENESP091000GNPL019ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Arluno Tav. 20 di 32 - dal km 111+100	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	020	E	R00D	GENESP091000GNPL020ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Arluno Tav. 21 di 32 - dal km 111+950	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	021	E	R00D	GENESP091000GNPL021ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Arluno Tav. 22 di 32 - dal km 113+000	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	022	E	R00D	GENESP091000GNPL022ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Sedriano Tav. 23 di 32 - dal km 113+000	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	023	E	R00D	GENESP091000GNPL023ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Vanzago Tav. 24 di 32 - dal km 114+900	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	024	E	R00D	GENESP091000GNPL024ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Pregnana Milanese Tav. 25 di 32 - dal km 115+300	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	025	E	R00D	GENESP091000GNPL025ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Cornaredo Tav. 26 di 32 - dal km 116+500	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	026	E	R00D	GENESP091000GNPL026ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Cornaredo Tav. 27 di 32 - dal km 118+600	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	027	E	R00D	GENESP091000GNPL027ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Rho Tav. 28 di 32 - dal km 118+900	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	028	E	R00D	GENESP091000GNPL028ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Pero Tav. 29 di 32 - dal km 120+900	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	029	E	R00D	GENESP091000GNPL029ER00D	giu-03	
7	Piano particellare di esproprio - Comune di Pero Tav. 30 di 32 - dal km 122+000	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	030	E	R00D	GENESP091000GNPL030ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Milano Tav. 31 di 32 - dal km 123+750	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	031	E	R00D	GENESP091000GNPL031ER00D	giu-03	
	Piano particellare di esproprio - Comune di Milano Tav. 32 di 32 - dal km 124+650	1:2000	GEN	ESP	091+000	GN	PL	032	E	R00D	GENESP091000GNPL032ER00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Galliate Tav. 1 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	001	-	R00D	GENESP091000GNEL001-R00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Romentino Tav. 2 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	002	-	R00D	GENESP091000GNEL002-R00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Bernate Ticino Tav. 3 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	003	-	R00D	GENESP091000GNEL003-R00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Marcallo con Casone Tav. 4 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	004	-	R00D	GENESP091000GNEL004-R00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Mesero Tav. 5 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	005	-	R00D	GENESP091000GNEL005-R00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Ossona Tav. 6 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	006	-	R00D	GENESP091000GNEL006-R00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Santo Stefano Ticino Tav. 7 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	007	-	R00D	GENESP091000GNEL007-R00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Arluno Tav. 8 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	008	-	R00D	GENESP091000GNEL008-R00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Sedriano Tav. 9 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	009	-	R00D	GENESP091000GNEL009-R00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Vanzago Tav. 10 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	010	-	R00D	GENESP091000GNEL010-R00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Pregnana Milanese Tav. 11 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	011	-	R00D	GENESP091000GNEL011-R00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Cornaredo Tav. 12 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	012	-	R00D	GENESP091000GNEL012-R00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Rho Tav. 13 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	013	-	R00D	GENESP091000GNEL013-R00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Pero Tav. 14 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	014	-	R00D	GENESP091000GNEL014-R00D	giu-03	
	Elenco ditte catastali - Comune di Milano Tav. 15 di 15		GEN	ESP	091+000	GN	EL	015	-	R00D	GENESP091000GNEL015-R00D	giu-03	

ALLEGATO 3

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche

antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

08A06656

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto dell'8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 14 agosto 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Gilda Pacifico, console onorario di Romania in Napoli».

08A06657

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa di Procura dell'Istituto delle Suore della Santa Croce, in Tor Lupara di Fonte Nuova.

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 11 agosto 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa di Procura dell'Istituto delle Suore della Santa Croce, con sede in Tor Lupara di Fonte Nuova (Roma).

08A06602

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento dell'8, 9, 10, 11 e 12 settembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4214
Yen	154,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,938
Corona danese	7,4568
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,80720
Fiorino ungherese	241,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7039
Zloty polacco	3,4720
Nuovo leu romeno	3,5908
Corona svedese	9,4591

Corona slovacca	30,290
Franco svizzero	1,6052
Corona islandese	123,98
Corona norvegese	7,9975
Kuna croata	7,1360
Rublo russo	36,1680
Nuova lira turca	1,7359
Dollaro australiano	1,7346
Real brasiliano	2,4199
Dollaro canadese	1,5091
Yuan cinese	9,7271
Dollaro di Hong Kong	11,0912
Rupia indonesiana	13217,60
Won sudcoreano	1536,68
Peso messicano	14,7939
Ringgit malese	4,8832
Dollaro neozelandese	2,1086
Peso filippino	66,130
Dollaro di Singapore	2,0285
Baht tailandese	49,067
Rand sudafricano	11,1397

Dollaro USA	1,4144
Yen	152,90
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,768
Corona danese	7,4569
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,80300
Fiorino ungherese	239,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7040
Zloty polacco	3,4515
Nuovo leu romeno	3,5835
Corona svedese	9,4684
Corona slovacca	30,265
Franco svizzero	1,5995
Corona islandese	127,29
Corona norvegese	8,0330
Kuna croata	7,1332
Rublo russo	36,1315
Nuova lira turca	1,7298
Dollaro australiano	1,7387
Real brasiliano	2,4591
Dollaro canadese	1,5030
Yuan cinese	9,6718
Dollaro di Hong Kong	11,0318
Rupia indonesiana	13182,21
Won sudcoreano	1551,60
Peso messicano	14,8194
Ringgit malese	4,8783
Dollaro neozelandese	2,0970
Peso filippino	66,060
Dollaro di Singapore	2,0235
Baht tailandese	48,860
Rand sudafricano	11,1663

Dollaro USA	1,4094
Yen	150,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,850
Corona danese	7,4574
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,80200
Fiorino ungherese	241,39
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7045
Zloty polacco	3,4755
Nuovo leu romeno	3,6020
Corona svedese	9,5115
Corona slovacca	30,265
Franco svizzero	1,5928
Corona islandese	129,01
Corona norvegese	8,0600
Kuna croata	7,1253
Rublo russo	36,1515
Nuova lira turca	1,7484
Dollaro australiano	1,7541
Real brasiliano	2,5159
Dollaro canadese	1,5090
Yuan cinese	9,6382
Dollaro di Hong Kong	10,9921
Rupia indonesiana	13149,70
Won sudcoreano	1546,11
Peso messicano	14,9255
Ringgit malese	4,8758
Dollaro neozelandese	2,1118
Peso filippino	66,320
Dollaro di Singapore	2,0226
Baht tailandese	48,822
Rand sudafricano	11,3586

Dollaro USA	1,3934
Yen	148,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,630
Corona danese	7,4565
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79410
Fiorino ungherese	241,16
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7050
Zloty polacco	3,4223
Nuovo leu romeno	3,6138
Corona svedese	9,5135
Corona slovacca	30,280
Franco svizzero	1,5857
Corona islandese	127,88
Corona norvegese	8,0970
Kuna croata	7,1161
Rublo russo	35,9635
Nuova lira turca	1,7690
Dollaro australiano	1,7524
Real brasiliano	2,5243
Dollaro canadese	1,4950
Yuan cinese	9,5399
Dollaro di Hong Kong	10,8673
Rupia indonesiana	13132,80
Won sudcoreano	1550,16
Peso messicano	14,8690
Ringgit malese	4,8400
Dollaro neozelandese	2,1506
Peso filippino	65,820
Dollaro di Singapore	2,0142
Baht tailandese	48,449
Rand sudafricano	11,5798

Dollaro USA	1,4066
Yen	150,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,436
Corona danese	7,4561
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79620
Fiorino ungherese	239,60
Litas lituano	3,4528

Lat lettone	0,7044
Zloty polacco	3,3665
Nuovo leu romeno	3,6080
Corona svedese	9,5173
Corona slovacca	30,260
Franco svizzero	1,5998
Corona islandese	128,02
Corona norvegese	8,1165
Kuna croata	7,1112
Rublo russo	36,1060
Nuova lira turca	1,7605
Dollaro australiano	1,7442
Real brasiliano	2,5360
Dollaro canadese	1,5036
Yuan cinese	9,6282
Dollaro di Hong Kong	10,9689
Rupia indonesiana	13264,24
Won sudcoreano	1564,84
Peso messicano	14,9315
Ringgit malese	4,8563
Dollaro neozelandese	2,1452
Peso filippino	65,880
Dollaro di Singapore	2,0209
Baht tailandese	48,788
Rand sudafricano	11,4952

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A06669

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43839 del 14 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Novaceta S.r.l., con sede in Magenta (Milano), unità di Magenta (Milano), per il periodo dal 5 ottobre 2007 al 4 aprile 2008.

Con decreto n. 43840 del 14 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Filitalia S.r.l., con sede in Caltrano (Vicenza), unità di Caltrano (Vicenza), per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2009.

Con decreto n. 43841 del 14 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Bisazza S.p.a., con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Montecchio Maggiore (Vicenza), per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009.

Con decreto n. 43842 del 14 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Base S.r.l., con sede in Corropoli (Teramo), unità di Corropoli (Teramo), per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2009.

Con decreto n. 43877 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Bidieffe S.r.l., con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per il periodo dall'11 aprile 2008 al 10 aprile 2009.

Con decreto n. 43878 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa della BBS-Riva S.p.a., con sede in Ro (Ferrara), unità di Ro (Ferrara), per il periodo dal 5 maggio 2008 al 29 ottobre 2008.

Con decreto n. 43879 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa della Filatura di Grignasco S.p.a., con sede in Grignasco (Novara), unità di Grignasco (Novara), per il periodo dal 28 dicembre 2007 al 27 dicembre 2008.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 43099 del 20 marzo 2008.

Con decreto n. 43880 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Mabitex S.p.a., con sede in Cherasco (Cuneo), unità di Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 novembre 2008.

Con decreto n. 43881 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Sophia S.r.l., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 23 maggio 2008 al 22 maggio 2009.

Con decreto n. 43882 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Coats Cucirini S.r.l., con sede in Milano, unità di Lucca, per il periodo dal 9 giugno 2008 all'8 giugno 2009.

Con decreto n. 43883 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Diesse S.r.l., con sede in Collecchio (Parma), unità di Collecchio (Parma) e Piacenza, per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 43884 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Ormea S.p.a., con sede in Ormea (Cuneo), unità di Ormea (Cuneo), per il periodo dall'8 febbraio 2008 al 7 febbraio 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 43085 del 20 marzo 2008, limitatamente al periodo dal 7 febbraio 2008 al 30 novembre 2008.

Con decreto n. 43885 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eporlux S.p.a., con sede in Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di Campobasso, Isernia e Termoli (Campobasso), per il periodo dal 1° marzo 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 43886 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi Società consortile, con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 5 marzo 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 43887 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi Società consortile, con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 21 giugno 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 43888 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi Società consortile, con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 2 agosto 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 43889 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi Società consortile, con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 43890 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Soc Coop Labor, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 18 febbraio 2006 al 17 febbraio 2007.

Con decreto n. 43891 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Fattorini S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 13 giugno 2006 al 12 giugno 2007.

Con decreto n. 43892 del 21 luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Sa.Gi S.r.l., con sede in Mesero (Milano), unità di Mesero (Milano), per il periodo dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009.

08A06665

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prociclide»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1599 del 27 agosto 2008

Medicinale: PROCICLIDE.

Titolare A.I.C.: Gentium S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Villaguardia fraz. Civello - Como, piazza XX Settembre n. 2, codice fiscale 02098100130.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 026111029 - iniett.10 fiale 200 mg 2,5 ml;

A.I.C. n. 026111056 - 21 capsule 400 mg;

a:

A.I.C. n. 026111029 - «200 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 026111056 - «400 mg capsule rigide» 21 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

08A06654

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dacriogel»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1600 del 27 agosto 2008

Medicinale: DACRIOGEL.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Giulio Richard n. 1/B, cap. 20143 - codice fiscale 07435060152.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 032148013 - gel tubo 3,5 g (sospesa);

A.I.C. n. 032148025 - gel tubo 5 g (sospesa);

A.I.C. n. 032148037 - «3 mg/g gel oftalmico» 1 tubo da 10 g;

a:

A.I.C. n. 032148013 - «0,3% gel oftalmico» 1 tubo da 3,5 g (sospesa).

A.I.C. n. 032148025 - «0,3% gel oftalmico» 1 tubo da 5 g (sospesa);

A.I.C. n. 032148037 - «0,3% gel oftalmico» 1 tubo da 10 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

08A06655

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-219) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: *(di cui spese di spedizione € 257,04)* *(di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale - semestrale	€ **438,00** € **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: *(di cui spese di spedizione € 132,57)* *(di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale - semestrale	€ **309,00** € **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: *(di cui spese di spedizione € 19,29)* *(di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€ **68,00** € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: *(di cui spese di spedizione € 41,27)* *(di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€ **168,00** € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: *(di cui spese di spedizione € 15,31)* *(di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€ **65,00** € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: *(di cui spese di spedizione € 50,02)* *(di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€ **167,00** € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 383,93)* *(di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale - semestrale	€ **819,00** € **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 264,45)* *(di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale - semestrale	€ **682,00** € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00